

CCIX.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAPPELLI

INDICE.

Disegno di legge (Discussione):

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Discussione)	Pag. 9225
ALESSIO GIOVANNI	9230-57-59-60-61-62
BERGAMASCO, sottosegretario di Stato	9258
CAO-PINNA	9255
CAMAGNA	9234-62
CASOLINI	9234
CUTRUFELLI	9258
CHIMIRRI, relatore della minoranza	9225
DE FELICE-GIUFRIDA	9235-60
DE NAVA, relatore della maggioranza	9235-40 43-9245-50-53-55-56-57-60-62-63 65
DI SANT'ONOFRIO	9239-40-53-55-59-61-62
FACTA, ministro	9260-62-63
FASCE, presidente della Giunta del bilancio	9238
FERA	9232
FULCI, presidente della Commissione	9242 53
FURNARI	9232-41-42-63 65
LA VIA	9243
MOLINA	9234-38
PANTANO	9234
PAPARO	9262
RAINERI, ministro	9239
SACCHI, ministro	9237-39-43-50 53-55-65
SCAGLIONE	9228-60-61
TEDESCO, ministro	9239-53-60
VIAZZI	9232

Relazione (Presentazione):

Ispettorato del lavoro (TURATI)	9238
---	------

La seduta comincia alle 9.5.

ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 - Proroga della facoltà accordata al Governo dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 — Proroga della facoltà accordata al Governo dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 438-A e 513-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna.

CAMAGNA. Cedo la mia volta all'onorevole Chimirri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI, relatore per la minoranza della Commissione. Onorevoli colleghi, l'atto cortese usatomi dall'onorevole Camagna prova che egli, al pari di quanti lessero la mia relazione, hanno ben compreso il sentimento che mi mosse a farla e che m'obbliga a trattenere, ancora brevemente, la Camera sulla proposta che concerne il « Vittorio Emanuele III », sentimento che ha radice nell'affetto che porto a quello istituto alla cui creazione ho avuto non piccola parte, organizzandolo solidamente e in guisa da renderlo vantaggioso non ad una o altra provincia, ma a tutte le provincie calabresi, i cui interessi mi stanno ugualmente a cuore.

Nella Commissione non vi furono dissensi. Lavorammo d'amore e d'accordo e la nostra concordia contribuì a migliorare e completare i provvedimenti presentati dal Governo.

E anche sul punto che ci divise, (argomento estraneo alla legge, ed entratovi di straforo) le divergenze erano più di modalità che di principio.

Ci preoccuperemo soprattutto di render facile e accessibile ai danneggiati la concessione dei mutui di favore, che sono il mezzo più efficace per aiutare ed affrettare il risorgimento delle città distrutte.

Per i mutui ai superstiti del disastro del 1908 fu creato, come sapete, un Consorzio, al quale concorsero i maggiori istituti di credito del Regno. La concessione di codesti mutui è regolata dall'articolo 7 della legge del 9 gennaio 1909 e dal decreto 5 novembre dello stesso anno. La legge prescrive che al mutuuario non possa imporsi un onere maggiore del 4 per cento ed esclude dal beneficio i possidenti che hanno un reddito complessivo imponibile superiore alle lire 5,000. È questa la sola limitazione scritta nella legge.

L'articolo 13 del decreto ne contiene un'altra assai più grave. Esso nega il mutuo ai privati i quali non riescano a dimostrare di disporre almeno del quarto della somma occorrente per ricostruire la casa distrutta. Il Consorzio giustifica siffatta pretesa colla necessità d'invigorire la garanzia delle obbligazioni emittende per facilitarne il collocamento.

Certo l'intendimento è onesto, ma trovasi in aperta contraddizione, sia con l'articolo 7 della legge del 1909, sia con l'articolo primo del presente disegno di legge, nel quale si dice che il mutuo deve essere commisurato al valore dell'edificio distrutto.

Richiedendo dal mutuuario la garanzia del quarto, il mutuo si riduce a tre quarti del danno patito e pel rimanente si obbliga il danneggiato a farsi mutuante di se stesso.

La Commissione, impensierita degli effetti delle due accennate limitazioni, volse ogni sua cura a farli eliminare; giacchè, escludendo dai mutui di favore da una parte i privati aventi un reddito maggiore di lire cinquemila e dall'altra la classe più numerosa e bisognevole di aiuto, che non è in grado di dare la garanzia del quarto, il Consorzio finirebbe col non fare mutui nè agli abbienti, nè ai non abbienti, e il beneficio, che dovrebbe essere la leva do-

tente per la risurrezione delle città morte, resterebbe vana promessa.

Il Governo comprese la gravità delle nostre osservazioni e dobbiamo essergli grati di aver consentito a togliere la limitazione delle lire cinquemila, limite che non era conciliabile con gli scopi dell'Unione messinese.

Restava l'intoppo della garanzia del quarto, condizione chiesta e stipulata nell'atto costitutivo del Consorzio. Non potendo distruggere il patto con la legge, si cercò di soddisfare altrimenti le esigenze del Consorzio senza aggravare il mutuuario di un onere indebito e il più delle volte insostenibile.

E qui sorse il dissenso.

La maggioranza stimò porvi rimedio, delegando al Governo la cura di provvedervi in uno di questi modi, o facendo valere come garanzia del quarto il valore dell'area, sulla quale deve effettuarsi la costruzione ed anche della parte dell'edificio utilizzabile, ovvero un'ipoteca, sia pure di secondo grado, sopra altro cespite, ovvero facendo prestare la garanzia da un ente intermedio.

Il primo mezzo è una mera superfetazione giacchè l'area, insieme al fabbricato, è colpita dall'ipoteca di preferenza, che la legge accorda all'Istituto sovventore. La offerta di un'ipoteca di secondo grado non accresce la sicurezza e diventa una difficoltà ed un imbarazzo nella contrattazione del mutuo. Rimaneva dunque l'intromissione di un ente intermedio; e andando alla ricerca dell'Istituto mediatore sorse nella Commissione il pensiero di far capo all'Istituto « Vittorio Emanuele III »; ed in ciò fummo tutti d'accordo.

La divergenza nacque sul modo come l'Istituto dovesse esercitare il suo intervento, se dovesse cioè facilitare la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908 nei limiti delle sue disponibilità, senza alterare la sua attuale costituzione, o se per assumere l'ufficio di ente intermedio convenisse meglio staccare dall'Istituto la sede di Reggio, ed elevarla ad ente autonomo.

La maggioranza accolse questo partito.

Alla minoranza parve lo smembramento proposto eccessivo, inopportuno e fecondo di pericolose conseguenze.

Sembra a noi che l'Istituto « Vittorio Emanuele III » essendo un Consorzio autonomo, creato per legge, un organismo destinato a soddisfare bisogni comuni, non possa scindersi ad arbitrio di un dei consociati, nè

sia lecito mutarne la natura giuridica, il fine e la destinazione del patrimonio senza avere almeno sentito i Consigli provinciali di Reggio, Cosenza e Catanzaro e le Amministrazioni le quali rappresentano più direttamente gli interessati.

Nella relazione sono esposti i motivi pe' quali la maggioranza preferì lo smembramento dell'Istituto, pur non dissimulandosi la gravità e i pericoli di così radicale innovazione.

Dice il relatore: dopo il terremoto del 1908, che aggiunse nuove ruine alle antiche, non è possibile discernere la competenza de' mutui, per la qualcosa o bisognerebbe addossare al « Vittorio Emanuele III » anche i mutui ai superstiti del terremoto del 1908, e ciò è impossibile perchè l'Istituto non ha la necessaria potenzialità; ovvero staccare la sezione di Reggio e il terzo del patrimonio costituendola in ente autonomo, come suggerirono in un loro rapporto il direttore della sede locale ed il presidente del Comitato.

Il terremoto del 1908 produsse questo effetto: parecchie case lesionate dai terremoti del 1905 e del 1907 furono da esso interamente distrutte. Le case lesionate precedentemente e distrutte nel 1908, non possono avere due mutui, uno per le lesioni del 1905, e un altro per l'intera ruina avvenuta nel 1908. Per far fronte a questa nuova situazione, ad avviso della maggioranza, non v'è che un mezzo: affidare i mutui vecchi e nuovi alla sezione di Reggio fatta autonoma.

La minoranza non vede questa inevitabile necessità. Prova ne sia che la Deputazione provinciale di Reggio in un recente deliberato espone un suo progetto, tendente non a mutilare ma a rafforzare il « Vittorio Emanuele III », affidando ad esso anche il servizio de' mutui ai danneggiati del 1908 e mettendo in grado di fronteggiare i bisogni del momento, e divenire col tempo la fortuna delle Calabrie.

Non mi soffermo ad esaminare il merito di un tale progetto, ma esso dimostra che il dilemma posto dal relatore non è invincibile, e sono per converso assai ottimiste le sue affermazioni allorchè scrive che il distacco della sezione di Reggio non recherà nocimento all'Istituto e ai danneggiati delle provincie di Cosenza e Catanzaro, mentre è il solo modo di giovare a quelli della provincia di Reggio. Io purtroppo non divido queste illusioni, ed esponendo i miei dubbi e i miei timori, contribuirò, se

non a evitare la jattura dello smembramento, ad additare le difficoltà per poterle, almeno in parte, risolvere o evitare.

Staccando e rendendo autonoma la sede di Reggio, il « Vittorio Emanuele III » cesserà di essere un Istituto regionale. Questo non è che il primo passo verso il completo dissolvimento dell'unica istituzione che rappresenta la solidarietà degli interessi economici e morali della nostra regione. Se Cosenza non vorrà seguire oggi l'esempio lo farà domani, perchè, l'Istituto non continuando a restare com'è, diventerà provinciale; e per conseguenza all'Istituto unico, vigoroso, solo capace di fare la emissione delle obbligazioni, saranno sostituiti tre Istituti rachitici, impotenti a conseguire la doppia finalità, per cui fu creato il « Vittorio Emanuele III », cioè l'esercizio del credito agrario, scopo principale e permanente, e la concessione de' mutui, scopo temporaneo e transitorio. Perduta la potenzialità dell'emissione, ciascuna delle tre sedi col capitale esiguo di lire 1,300,000, quanto ne avanza detratti i due milioni di mutui già concessi, non potrà sopperire ai mutui, nè impinguare coi sopravanzi degli esercizi le Casse agrarie.

Di ciò risentiranno gravissimo nocimento i danneggiati dal terremoto del 1905 nelle provincie di Catanzaro e Cosenza, che furono allora le più colpite, e non si avvantaggerà la provincia di Reggio, come vi ho dimostrato nella mia relazione.

E valga il vero: giusta l'articolo 7 del presente disegno di legge la sezione autonoma dovrà provvedere prima di tutto ai mutui pei danni del 1905 e del 1907, i quali per confessione dell'onorevole relatore ammontano a dieci milioni. Certamente non tutte le domande potranno essere accolte, ma anche scartandone un terzo o la metà, resteranno sempre sette o cinque milioni di prestiti da fare. Ora come è possibile, con un milione e 300 mila lire fare sei o sette milioni di prestiti? Si potrebbe riuscirvi, ricorrendo alla emissione delle obbligazioni, ma questo mezzo vuolsi escludere perchè la sezione, per divenire autonoma, vi rinuncia.

Nè si può fare maggiore assegnamento sul risconto, che sarà, se non impossibile, grandemente difficile. Perocchè quale è l'Istituto che accetterà in risconto i mutui che si faranno dalla sezione autonoma? Non certamente un istituto lontano. Il solo che potrebbe fare il risconto è il nuovo Consorzio; ma questo non lo farà perchè costituito per operazioni riflettenti

i danni del 1908, e non per danni del 1905-1907. Dunque la Sezione autonoma di Reggio fallirà al primo e principalissimo suo compito che è di fare i mutui del 1905-907. Esauriti con i primi mutui in denaro le sue disponibilità, dovrà arrestarsi e chi ne ha avuto, ne ha avuto!

Si può dire: vi sono le quote annuali sul milione di concorso che dà il Governo. Ma anche qui credo che la maggioranza si faccia illusione, perocchè il Governo dà il concorso per pagare la metà delle semestralità delle obbligazioni emittende. Se l'Istituto non emette obbligazioni, il Governo continuerà a dare il concorso? Ecco il dubbio che mi tormenta. E, ammettendo che lo dia, le tre prime quote, già versate, non si possono considerare come patrimonio e dividerle fin da adesso. Il « Vittorio Emanuele III » ha fatto finora due milioni di mutui, e bisogna che emetta le obbligazioni in corrispondenza di essi per reintegrare il patrimonio, poi oltre che al pagamento delle semestralità di codeste obbligazioni e ai relativi rischi, è d'uopo faccia fronte coi milioni del concorso governativo, e se, fatta la liquidazione, rimane qualche avanzo, questo dovrebbe andare alle casse agricole e non ai mutui per i danni del terremoto perchè così prescrive la legge del 1906.

Ecco le difficoltà che io presento all'esame e al giudizio dei miei colleghi. Rilevando i difetti delle proposte della maggioranza, vi contrapposi non uno ma parecchi espedienti più pratici e meno radicali, che conciliano il sommo desiderio di venire in soccorso dei danneggiati della provincia di Reggio e la integrità dell'Istituto.

Esporrò l'ultima proposta da me fatta, che per la sua semplicità ed efficacia meritava ben alta accoglienza.

Proposi di dar facoltà al « Vittorio Emanuele III » di staccare e depositare due milioni dal suo patrimonio nelle Casse del Concorso ed ivi farli rimanere a frutto durante tutta la gestione. I due milioni, cogli interessi composti, a capo di trenta anni rappresentano la cospicua somma di sei milioni e mezzo, più che, sufficiente a garantire al Consorzio la quota del quarto per un gruppo di mutui di circa trenta milioni da concedersi fin da domani ai superstiti del 1908 della provincia di Reggio. Così, senza interrompere i mutui già esaminati che il « Vittorio Emanuele III » va concedendo ai danneggiati del 1905 e 1907, senza defraudare le Casse agrarie delle loro indispensabili risorse, si potrebbe fare a

meno dell'Ente intermedio, e lo scopo della maggioranza sarebbe soddisfatto, pure di ricorrere al rimedio estremo della vivisezione del « Vittorio Emanuele III », le cui benemeritenze acquistano risalto quando si considerano le eccellenti condizioni che esso fa ai mutuatari, al confronto delle detrazioni e delle limitazioni imposte dal Consorzio.

Questo progetto, semplice, che risolve il problema della garanzia del quarto lasciando intatto il solo organismo che oggi provvede ai mutui, incontrava il complacimento del presidente del Consiglio e del ministro del tesoro ed era accettato da parecchi degli amministratori del Consorzio, ma la maggioranza della Commissione si rifiutò di accettarlo. Dopo aver tentato invano tutte le vie per venire ad una soluzione conciliativa, il mio dovere è compiuto, la mia coscienza è tranquilla; e poichè non fu possibile l'accordo, non voglio che al danno materiale dello smembramento dell'Istituto, si aggiunga il danno morale di vedere divisi su questa legge, sia pure in una questione secondaria, l'anima e i voti della rappresentanza calabrese, e rinunzio a presentare qualunque emendamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Allorchè il disastro più immane che abbia registrato la storia, immergeva nel lutto l'Italia intera, tornava di conforto alle regioni devastate, la solidarietà nazionale, la quale aveva eco presso il Governo ed il Parlamento, che si affrettavano ad emanare provvedimenti di urgenza, per riparare, in parte, e come si poteva, agli infiniti danni ed ai ricoveri provvisori. Ma la rinascita di quelle terre ed il ritorno alla prima prosperità non sarà possibile, senza i provvedimenti definitivi, che sono contemplati nel presente disegno di legge, pel quale va data lode al Governo ed alla Commissione.

Sarò però brevissimo, onorevoli colleghi, nel parlare di questi provvedimenti, perchè comprendo che altri disegni di legge aspettano la sanzione della Camera, e non tratterò la stessa con un lungo discorso, limitandomi ad accennare a due punti essenziali del disegno di legge.

Sopra un articolo di questo disegno di legge, principalmente, cioè, sull'articolo 56-A debbo richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione, avendo pure presentato un emendamento. Questo consiste nello scendere al 25 la percentuale di danno previsto da quest'articolo per godere, a tutto-

il 1913, la esenzione dalle imposte fondiarie.

La predetta disposizione di legge esonera, con manifesta ingiustizia distributiva, i comuni che hanno sofferto una percentuale del 50 per cento nelle case distrutte o rese inabitabili.

A me pare che tale disposizione, come ho detto, non sia adeguata al principio di giustizia. Con la legge del 12 gennaio 1909 si diceva, all'articolo 1, che si sarebbe fatto un elenco di tutti i comuni danneggiati dal terremoto, i quali godrebbero di tutti i benefici di quella legge, e, in applicazione delle disposizioni della stessa, è venuto molto tardi l'elenco di questi comuni che godevano tutti il beneficio dell'esenzione dell'imposta fondiaria pel termine stabilito.

Orbene, in quella circostanza ho sentito ripetere, da coloro che volevano restringere tale beneficio, che, se si fosse allargato di molto, allora i paesi distrutti godrebbero di benefici minori, e questa cosa che veniva affermata allora in tutte le riunioni che si tenevano nei circondari di Reggio e di Palmi, io la vedo spiacevolmente ripetuta nella pregevole relazione del mio carissimo amico De Nava.

Ora, ripeto, se il Governo del tempo ebbe un concetto di equità a voler ridurre la percentuale delle case distrutte od inabitabili, come io ho saputo, al quindici per cento soltanto, di guisa che tutti i comuni che avevano questa percentuale furono ritenuti danneggiati, rialzarla oggi al cinquanta per cento, sarebbe, secondo me, un atto di poca giustizia distributiva; imperocchè con questa disposizione si verrebbero a privare molti comuni, che non avranno visto distrutte le loro case, ma le avranno viste gravemente lesionate e rese inabitabili, e dovranno quindi i proprietari spendere per ripararle e per metterle in condizioni di abitabilità, soltanto perchè ad un'ingegnere o agente di finanza, con una visita molto sommaria, è piaciuto di attribuire una fantastica percentuale.

E debbo ripetere, a ragion d'onore, che il Governo del tempo, preso in esame questo fatto e dovè resistere contro coloro che non volevano introdurre in quell'elenco tutti i comuni della provincia di Reggio Calabria, e principalmente sia lode all'onorevole Giolitti, che con alto senso di equità, dichiarò che quei comuni, che pure non avevano visto distrutte le loro case, molto danno avevano ricevuto e per molti coefficienti, che la brevità non mi fa enumerare,

e che perciò era equità comprenderli nell'elenco e farli godere di tutti i benefici dalla legge 12 gennaio 1909 concessi, compreso quello della esenzione delle imposte pel termine stabilito.

Col disegno di legge attuale si crea una eccezione non giustificata, per questo solo beneficio, che è forse l'unico goduto dai proprietari danneggiati, creando così dei comuni privilegiati che avrebbero la esenzione, ed altri non privilegiati che questa esenzione non godrebbero.

Tutto questo porta ad una sperequazione, perchè non vi sono soltanto i danni alle case nei comuni non preferiti, onorevoli colleghi, ma vi sono anche altri danni che vanno risarciti, e il Governo del tempo, quando fece l'elenco dei comuni danneggiati, dietro l'esame di un memoriale che avemmo l'onore di sottomettere all'onorevole Giolitti, ritenne eque le nostre richieste, e, ritenendole tali, vi comprese tutti i comuni della provincia di Reggio Calabria.

La sperequazione che si verrebbe a creare, non è dunque giusta, e per di più creerà laggiù delle gravi agitazioni.

Già ho qui un telegramma che pervenne a tutti i deputati della provincia di Reggio Calabria e che non viene dal mio Collegio, ma dai colleghi quelli di altri colleghi, ed in esso già si preannunzia l'agitazione, che il Governo e la Commissione potrebbero scongiurare, accettando la mia proposta.

Ond'è che questa questione affido all'alto senno e specialmente alla grande equità che, in tutte le questioni di questo genere, mette l'onorevole presidente del Consiglio; e ritengo che egli, vagliandola insieme al ministro delle finanze, troverà necessario allargare la percentuale al 25 per cento, secondo il mio emendamento.

Vengo ora ad un'ultima considerazione. Io avevo presentato una interpellanza diretta al ministro dei lavori pubblici, per sapere se, desiderando applicare la legge sulle Calabrie, intenda dividere gli uffici del Genio civile, specialmente nella provincia di Reggio Calabria, in modo che uno si occupi dei lavori inerenti al terremoto e l'altro dei progetti e dell'esecuzione dei lavori previsti dalla legge speciale; se intenda mutare il programma dei lavori che dovranno eseguirsi prima degli altri, correggendo gli errori in cui si è caduti nello stabilire la precedenza, e se creda opportuno, nel formulare tale programma, che siano intesi, per parere, i Consigli provinciali. (*Rumori*).

Sono questioni gravi, onorevoli colleghi; e voi le prendete alla leggera!

Voci. No! no!

SCAGLIONE. Ma sì. Ogni volta che abbiamo discusso leggi per la desolata Calabria c'è stato questo ostruzionismo per voler deliberare sollecitamente! È la verità.

Mi rivolgo all'onorevole ministro dei lavori pubblici per pregarlo di due cose: alla prima, come ben diceva l'onorevole De Nava, si è già pensato e si è già provveduto col disegno di legge; cioè la divisione dei due uffici del Genio civile, uno che dovrà badare alle conseguenze del terremoto, l'altro che dovrà trattare a tutti gli altri affari e principalmente l'applicazione della legge sulla Calabria.

Per quanto riguarda questa applicazione, mi permetto di fare una raccomandazione: cioè che si muti il programma dei lavori, poichè in quel programma, onorevole ministro dei lavori pubblici, si sono commessi dei grandi errori, in quanto che vi si sono posti nel programma dei primi lavori da eseguirsi in applicazione della legge, lavori che non avevano nessuna urgenza, mentre si sono omessi quelli urgentissimi, tanto che alcuni comuni, se non vi fosse stata la legge sulla Calabria, e potrei citare il tratto di strada Plati-Careri e l'altro Canolo-Agnano, a quest'ora avrebbero viste già costruite le loro alcune strade dalla provincia, la quale nel suo bilancio aveva stanziati i fondi, mentre allo stato delle cose dovrà ritardarsi la costruzione di queste strade importanti e di molte altre.

Di guisa che io prego l'onorevole ministro, affinchè voglia mutare il programma secondo questo concetto, e sentire principalmente i Consigli provinciali della Calabria, che credo siano i più competenti, per dire quali siano le opere di maggiore urgenza.

Ed ho finito, onorevoli colleghi: ho finito, ma mi piace però di constatare che è sparita quella varietà di apprezzamenti tra maggioranza e minoranza della Commissione in ordine alle funzioni dell'istituto «Vittorio Emanuele III», e do lode all'onorevole Chimirri, che ha tante benemerenze verso la nostra Calabria per non avere voluto portare, tra tre sorelle della stessa regione, una vera guerra di secessione.

Però una calda raccomandazione, a questo punto, debbo fare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè egli sorvegli più di quello che ha fatto questo istituto onde non si sperperi

il patrimonio in impiegati, in acquisti di mobili o di altro, come finora purtroppo l'istituto stesso ha praticato, e spero che così vorrà provvedere a che il denaro vada speso nei fini per i quali l'istituto fu creato.

Onorevoli colleghi, la rinascita delle località devastate dall'immane disastro non è solo questione di dignità nazionale, ma è questione economica, consacrata dall'augusta parola del Re, suffragata dal Governo e dal voto del Parlamento.

A questa rinascita provvede in gran parte il presente disegno di legge, che in alcuni punti bisognerebbe emendare, nei fini di una giustizia maggiormente distributiva.

Invochiamo perciò l'approvazione di questo disegno di legge, sicuri che i sacrifici già fatti e gli altri che la nazione farà, serviranno a far rifiorire due nobili regioni colpite dalla sventura, che pur ebbero tanta parte nella redenzione della patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Alessio.

ALESSIO GIOVANNI. Debbo anzitutto render lode, meritatissima, al Governo e alla Commissione per questi provvedimenti che segnano un gran passo per la risurrezione delle due provincie distrutte.

Non bisogna però disconvenire che molte questioni e tra le più importanti non possono dirsi definitivamente risolte; e lodo quindi il Governo che ha voluto prorogata sino al 31 dicembre dell'anno in corso la facoltà di poter emettere ancora provvedimenti di urgenza per quei comuni disgraziati.

Ciò è necessario, perchè non tutto si è potuto contemplare e prevedere con la legge presente, ne è facile provvedere oggi stesso. Mi limito quindi, anzichè a presentare proposte di emendamenti a questo disegno di legge, a fare delle raccomandazioni al Governo. Per quello che riflette il commercio distrutto in quelle provincie occorrono dei benefici tributari; vanno rimesse interamente quelle imposte che aggravano il commercio. Ed io raccomando al ministro delle finanze gli opportuni provvedimenti a beneficio del ceto commerciale rimasto largamente danneggiato.

Inoltre gravissima è l'agitazione che si fa dagli esattori delle due provincie danneggiate, già essi son costretti a tenere la qualità di esattori ed a sopportare le spese, mentre si nega loro il corrispettivo degli agi. Sono gravi liti che si sono iniziate e

sono pendenti; e dei provvedimenti di equità fortemente s'impongono. Confido pertanto e raccomando che si voglia urgentemente provvedere con decreto-legge.

Venendo poi a quello che è il disegno di legge attuale, esso comprende tre ordini di disposizioni. Non mi occupo nè del primo nè del secondo; mi occuperò del terzo, brevemente, in modo preciso e conciso.

Io invoco da tutti i ministri competenti e specialmente dal ministro delle finanze, dal presidente del Consiglio e dal ministro del tesoro, che portino la loro attenzione sopra una condizione di cose per cui da un anno e mezzo si mantiene viva agitazione in provincia di Reggio, agitazione che potrebbe anche degenerare in disordini, perchè il provvedimento attuale anzichè calmarla la farà perdurare ed aggravare.

Posso ammettere che il fabbisogno progettato dal Governo in rapporto alla esenzione tributaria sia tale da non potersene per ora domandare di più. Ma siamo giusti! Non fate quello che è scritto all'articolo 56 lettera A, perchè metterete interi comuni in una seria agitazione ed avranno ragione.

Guardate quale è il concetto che si mette avanti in quell'articolo della legge. Si dice: noi vogliamo fare un esteso esonero (esteso relativamente, perchè un'altra volta si è fatto per dieci anni ed ora l'avremo soltanto per cinque anni), un esteso esonero dai tributi fondiari. Ma poi si soggiunge: noi vogliamo ridurre questi tributi fondiari nel senso di accordare l'intera esenzione per il quinquennio ai comuni che hanno avuto almeno il 50 per cento di case distrutte, danneggiate, escludiamo i proprietari con imponibile superiore alle lire 5,000, e non vogliamo dar niente a quelli che hanno avuto il 49 o meno. (*Commenti*).

Ora, domando, se questo vi pare un giusto criterio di proporzione.

Avrei compreso quello che da qualcuno si disse, cioè: facciamo delle categorie, quando non è possibile la proporzione assoluta.

Ma dove la proporzione è possibile, perchè volete formare queste categorie, anzi una sola categoria, col togliere il beneficio alle città non interamente distrutte?

Poniamo che un comune abbia nella sua media di accertamento il 51 per cento di danno. A questo comune darete 100, cioè 49 di più di quello che gli spetterebbe in proporzione; e a quel comune che ha avuto 49 non date niente. Quindi vuol dire che darete al pri-

mo quello che spetterebbe al secondo. Con quale giustizia e con quale proporzione non si sa davvero comprendere.

Se date a ciascun comune la sua proporzione, non aumentate il fabbisogno di imposta. Ad un comune che è stato danneggiato per un decimo del reddito, dovrete ridurre un decimo dell'imposta fondiaria, e all'altro che ha avuto il 51 di danni, dovrete dare l'esonero pel 51.

Trovo veramente strana questa mancanza di proporzionalità. Non è a dire che questo provvedimento serva a diminuire il numero dei comuni che si beneficiano.

Avrei compreso un provvedimento coraggioso diretto a modificare l'elenco fatto con la legge del 12 gennaio e a togliere da quell'elenco una quantità di comuni per favore inclusi e non danneggiati. (*Commenti*).

Ma quando questo non fate, e quando vi limitate semplicemente a volere per una via indiretta sottrarre soltanto alcuni dei comuni dal beneficio dell'abbono del tributo, perchè tutti gli altri li lasciate dentro, avete il dovere di guardare che la vostra eliminazione per via indiretta non produca una sproporzione.

Ma v'ha di più.

L'articolo 56 parte dal criterio del numero delle case danneggiate, distrutte e inabitabili. Or bene, credete che da questo punto di vista formale e generico potrete ricostruire quello che è il danno essenziale, reale e complesso dei comuni colpiti?

Dove le case sono interamente distrutte, la cosa sarà facile, onorevole relatore, ma dove non sono interamente distrutte, se una casa è soltanto distrutta in parte, in parte soltanto abitabile, allora essa dovrà comprendersi tra le case distrutte o non, tra quelle considerate abitabili o inabitabili?

E si noti ancora che i palazzi di quattro o cinque piani rappresentano un valore di un'entità assai superiore alle piccole case: ora un comune che pure ha avuto danni grandissimi per la caduta di parecchi palazzi, che sono quelli che di preferenza sono caduti, non dovrebbe, secondo questa disposizione di legge, avere alcun beneficio, solo perchè non sono crollate le piccole case.

Anche per questo riguardo dunque il criterio adottato del 50 per cento di case distrutte o inabitabili è ingiusto.

Il criterio da adottare, ripeto, è invece quello di proporzionare l'abbono dei tributi ai danni ricevuti - non mai escludendo i proprietari con imponibile superiore alle

lire 500, giacchè pur troppo sono i predetti proprietari i maggiormente danneggiati dal disastro - e non mancano i dati per questo, poichè il Ministero delle finanze sta provvedendo ad un accertamento fiscale per vedere ove bisogna stralciare il reddito imponibile per l'intero abitato o soltanto ridurlo. Ora questo accertamento fiscale, fatto con ogni guarentigia, costituirebbe il miglior criterio per stabilire l'entità dei danni.

Ed io credo che facendo in modo che tutte le popolazioni e tutti i comuni danneggiati sentano il beneficio nella proporzione del danno ricevuto esse non potranno lamentarsi di non avere avuto un giusto trattamento da parte del Governo. Approvando invece il citato articolo 56-A per cui ai comuni danneggiati in ragione del 50 per cento si dà l'abbuono del 100 per cento e a quelli danneggiati solo in ragione del 49 per cento non si dà nulla, si cagioneranno ed intensificheranno agitazioni che nessuno potrà dire ingiuste.

Su quest'articolo dunque io richiamo tutta l'attenzione del Governo perchè grave responsabilità assumerebbe mantenendola, giacchè, ripeto ancora una volta, essa consacra una grave ingiustizia, e riguardo agli altri emendamenti presentati mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Furnari.

FURNARI. Data l'ora e l'impazienza dei colleghi, mi limito a raccomandare al Governo che riaffermi l'alto sentimento patriottico da cui fu ispirato nel proporre questa legge, col darvi, appena approvata, piena e sollecita esecuzione con quella diligenza, con quello affetto e premurosa cura che l'immensità della sventura e la mole dei provvedimenti richiedono, suggeriscono, impongono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.

VIAZZI. Mi spiace di dover occupare un tempo non maggiore di dieci minuti nonostante la impazienza dei miei colleghi.

DI SANT'ONOFRIO. È nel vostro interesse; così potrete finire la discussione del disegno di legge sui bacini montani.

VIAZZI. Credevo che questo disegno di legge trattasse unicamente del terremoto e pensasse a restaurare dei fabbricati; trovo invece che provvede anche a restaurare l'organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Ora, onorevoli colleghi, noi che siamo abbastanza diligenti nei lavori parlamen-

tari, per quanto giovani abbiamo potuto vedere una infinità di volte questa manovra che consiste nell'includere in tutti i disegni di legge qualche miglioramento per i funzionari specialmente delle Amministrazioni centrali.

Ciò, permettetemi di dirlo, onorevoli colleghi, non è corretto.

Se vi è bisogno di modificare degli organici si portino i relativi disegni di legge e li discuteremo con cognizione di causa e non con la fretta di provvedere alle disgrazie del terremoto.

Tra le sfortune del terremoto non è concepibile che si debba equivocamente insinuare la fortuna degli impiegati dell'Amministrazione centrale. E così ho notato come il progetto ministeriale non contenga disposizioni in proposito. Le disposizioni degli articoli 46-b e 46-c appaiono nel progetto della Commissione ed è veramente strano questo fatto, che sia stata proprio la Commissione a preoccuparsi di tale particolarità. Le disposizioni sono le seguenti:

« Per provvedere e tutti i servizi tecnici ed amministrativi relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonché per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, sono aumentati il ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e quello del real corpo del Genio civile, i quali rimangono stabiliti, dal 1° luglio 1910, in conformità delle tabelle B e C annesse alla presente legge.

« La spesa di lire 399,850 all'uopo occorrente sarà prelevata ecc ».

Sono 400 mila lire in fondo, all'anno, di aggravio sul bilancio dello Stato, ripartite, ci si dice, tra l'Amministrazione centrale e il corpo del Genio civile. Quanto va al corpo del Genio civile e quanto all'ammistrazione centrale? Il disegno di legge non lo dice e la relazione nemmeno...

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accorciate; perchè vi diamo ragione.

VIAZZI. Mi basta; cesso immediatamente di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Dirò poche parole perchè sento il desiderio di lasciare negli atti il mio dissenso fondamentale dai concetti espressi, sia dal relatore della minoranza, sia dal relatore della

maggioranza, in rapporto al problema dello smembramento dell'istituto « Vittorio Emanuele III », che avrebbe dovuto avere fine provvisorio per gli aiuti ai danneggiati del terremoto e fine definitivo per i sussidi alla piccola agricoltura. Ricordo che nella seduta del 7 aprile 1906, fui io che resistetti all'idea propugnata dall'onorevole relatore di quella legge, dall'onorevole Chimirri, inquantochè io proponeva un criterio di decentramento per il servizio dei mutui fondiari e per l'esercizio di Credito agrario e invece l'onorevole Chimirri propose (e prevalse il suo criterio) l'accentramento regionale. Egli credette una creazione geniale quella dell'istituto « Vittorio Emanuele III », quella di un istituto unico e vigoroso, che doveva provvisoriamente corrispondere all'urgente bisogno dei danneggiati e che dovrà poi essere la leva poderosa dell'elevazione economica e morale delle regioni calabresi; ma per quello che è avvenuto dopo il 1906 queste sue idee e queste sue speranze hanno trovata la più solenne smentita nei fatti. Perchè io proponeva il decentramento per i fini che avrebbero dovuto informare tutta l'organizzazione di quella legge, cioè portare gli aiuti alla piccola agricoltura ed ai danneggiati del terremoto sullo stesso luogo di sventura e non voleva che questi fini fossero sacrificati al criterio dell'organizzazione di un istituto fantasma, che non ha alcuna consistenza nell'origine, che non può avere alcuna consistenza nello sviluppo ulteriore, di un istituto che analizzato nella sua intima essenza non può suscitare quelle speranze che anche oggi l'onorevole Chimirri stranamente consacra nella sua relazione.

Perchè, intendiamoci bene, l'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per quanto concerne l'esercizio di credito agrario è già decentrato, in quanto in corrispondenza delle disposizioni che furono stabilite nella legge sul Mezzogiorno vi sono tre Casse agrarie indipendenti nelle tre provincie calabresi, che hanno patrimonio distinto ed amministrazione separata; così che l'accentramento è soltanto per il servizio della sezione temporanea dei mutui fondiari, onde non può non apparire il grave danno di aver voluto accentrare tutti i servizi nella città di Catanzaro, ove 116 comuni della provincia di Cosenza, 120 comuni della provincia di Catanzaro, sperduti per monti e valli, vanamente arrivano a contrastare con direttori tecnici e consiglieri d'amministrazione e con tutto quel mostruoso parassi-

tismo che circonda l'Istituto a danno della povera gente. (*Approvazioni — Commenti*).

Ed appare ancora più dolorosa la situazione se si pensa alla costituzione del patrimonio complessivo dell'ente. Ancora su questo punto il vizio originale della legge 1906 deve essere prontamente corretto: e non può l'onorevole Chimirri contrastarmi riconoscendo lealmente il suo errore che forse è nato per false previsioni. Io gli parlo franco perchè gli porto viva simpatia. Questa sezione temporanea per i mutui fondiari ha come dotazione iniziale sei milioni e si culla ancora nella dolce illusione di poter arrivare a costituire tutto il sistema finanziario con l'emissione di cartelle per trenta milioni. Ora, sino ad oggi, dopo cinque anni, l'emissione delle obbligazioni non è ancora stata fatta, ed i competenti ed i tecnici dubitano che possa essere giammai fatta, perchè, come mai può pensarsi che possano arrivare ad avere quotazione e valutazione, obbligazioni che dovrebbero essere soltanto garantite dalle ipoteche su quelle case che sono soggette ai continui movimenti tellurici di quelle regioni? (*Commenti*).

Ed ecco perchè, anche pochi giorni addietro, io ho letto una relazione del direttore tecnico dell'Istituto di Catanzaro, il quale chiede la riforma fondamentale della legge del 1906, proponendo al Governo o la garanzia dello Stato per le obbligazioni che dovrà emettere l'Istituto o una obbligazione finanziaria, la quale possa essere garantita da contributi dello Stato o da contributi del Banco di Napoli, che debbono essere versati all'Istituto « Vittorio Emanuele ».

E se si pensa che il servizio così com'è stato costituito dei mutui fondiari ha sinora dato pochi buoni frutti, perchè mi risulta che alla data vi sono circa istanze per 40 milioni, e non ha dopo 5 anni che compiuto pratiche per la miseria di un milione in più. Considerato dunque il cumulo dei servizi e la speciale organizzazione amministrativa si può sicuramente prevedere che la pietà benefica erompente spontanea dalla pubblica coscienza non arriverà a sollievo di quelle sventure che sono state così lungamente neglette. Ed oggi io mi sono trovato all'ultim'ora di contro ad una speciale situazione.

L'onorevole De Nava, coll'articolo 7, ritorna precisamente al principio, che non prevalse nella discussione della legge del 1906. Io non avrei avuto alcuna difficoltà, di aderire al suo pensiero e di formulare provve-

dimenti solleciti per il riordinamento definitivo di quell'Istituto per l'urgenza dei bisogni, ma devo protestare contro la parziale modificazione e lascio la responsabilità della cosa al Governo e alla Commissione parlamentare. Io mi riservo pienamente assieme con altri amici e colleghi delle regioni calabresi, il diritto di potere alla ripresa dei lavori parlamentari presentare opportuni provvedimenti, o chiederli al Governo, per la sistemazione integrale dell'Istituto che fu circondato prima da grandi speranze e che oggi suscita grandi delusioni e da cui pure quelle popolazioni attendono vantaggi inestimabili. In questo istante, per non intralciare i lavori del Parlamento e per dare ancora esempio di adesione al voto odierno di sollievo pietoso, io non devo aggiungere altro. Ed ho soltanto la speranza che le mie parole possano essere buon frutto per i provvedimenti urgenti alla ripresa dei nostri lavori a novembre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Molina ha facoltà di parlare.

MOLINA. Dirò due parole soltanto. Dichiaro subito, con tutto l'animo, che sono favorevole al disegno di legge attuale e darò il mio voto, come lo darei a tutti quei provvedimenti che venissero proposti a favore di quelle nobili e generose terre di Calabria e di Sicilia, così dolorosamente provate dalla sventura.

Non occorre quindi che io aggiunga parola a quelle eloquenti già dette in appoggio di questo disegno di legge, perchè sono certo che questo troverà l'approvazione unanime della Camera e del paese.

Mi ero iscritto a parlare unicamente spinto dalle stesse preoccupazioni che dettarono le parole dell'onorevole Viazzi, ma dopo l'interruzione dell'onorevole presidente del Consiglio, credo che non occorra svolgere ulteriormente questo concetto. Mi si consenta soltanto una raccomandazione.

Ieri il collega ed amico onorevole Abbiate lamentava il metodo affrettato e quasi clandestino col quale si discutevano provvedimenti importantissimi che interessavano il nostro esercito.

Oggi sorgono le voci dell'onorevole Viazzi e la mia contro le violazioni che si vorrebbero perpetrare alla procedura normale che regola le modificazioni agli organici. È questo un indice di dolosa decadenza parlamentare.

Onorevoli colleghi, io vi raccomando di tornare alle buone norme parlamentari, perchè, quando queste vengono meno, viene

meno la fede del paese nei suoi rappresentanti e cessa anche il controllo severo che questi debbono esercitare sull'azione del potere esecutivo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna.

CAMAGNA. Credo mio dovere di patriottismo di rinunciare alla parola. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini ha facoltà di parlare.

CASOLINI. Come rappresentante della città di Catanzaro, dove ha sede l'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III », la Camera consentirà che io per pochissimi minuti la intrattenga.

Certamente questa istituzione comprometterà il suo avvenire, perderà il lustro e l'importanza che ha attualmente, se sarà adottata la proposta della Commissione. Ma questa è del resto una naturale conseguenza del contegno serbato su questo proposito dal Governo.

Io non mancai di far sempre le mie rimozioni allo stesso, di presentare importanti note critiche, le quali non furono nemmeno lette dal ministro, di protestare in ogni occasione contro lo sdoppiamento della sede temporanea annessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III », nell'interesse delle operazioni relative ai danneggiati dal terremoto. Di conseguenza era naturale scoppiasse un giorno o l'altro la guerra di secessione contro l'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III ».

Io sento il dovere di associarmi a quanto nella relazione di minoranza, ha espresso con competenza l'onorevole Chimirri; se nonchè quella relazione, dal momento che egli non intende fare alcuna proposta, non avrebbe più ragione d'essere. Resti dunque al Governo tutta la responsabilità dei provvedimenti che si vorranno adottare, nella speranza che la grave questione si risolva nell'interesse soltanto di tutta la regione calabrese. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Egregi colleghi, sarò veramente breve, e non farò che pochi accenni al modo in cui si è cercato di riparare al destino fatale di quelle desolate regioni.

Da tre anni, Governo e Parlamento non hanno mai trovato modo di portare in questa Camera, altro che discussioni fulminee che non permisero di affrontare la chiara e completa visione del problema; sicchè allo slancio meraviglioso del senti-

mento nazionale, non coadiuvò in modo adeguato l'opera serena e previgente degli uomini di Stato e del legislatore.

Egli è che, anche in questi provvedimenti definitivi, s'è proceduto a sbalzi, come in quelli adottati nella prima ora del disastro; senza un concetto direttivo che inducesse il Governo e il Parlamento a coordinare con unità d'intenti, tutti gli sforzi ai risultati che si volevano conseguire; senza la coscienza della necessità ineluttabile di dover uscire dai vecchi ripieghi e dalle formule burocratiche consuete.

Ed è strano che ciò sia avvenuto quando la grandezza del disastro e l'impressione di terrore che fece fremere tutte le fibre più delicate del sentimento italiano pareva dovessero scuotere anche il torpore dello spirito italiano accasciato in una lunga consuetudine di vita pubblica dormiente e pedestre.

Quindi la sperequazione completa fra gli enormi sacrifici incontrati dallo Stato ed i risultati conseguiti: il massimo sforzo col minimo risultato.

Io non posso, nè voglio, in questo momento, scendere a particolari, nè sottolineare responsabilità: anche semplici accenni potrebbero aver l'aria di colpire organismi ed uomini che, nella brevità di questa discussione, non potrebbero trovare le loro difese.

Nè potrei d'altra parte diffondermi e provocare lunghi dibattiti in questioni così importanti, perchè ciò ritarderebbe l'applicazione di una legge, che comunque la si voglia considerare, completa o incompleta, rappresenta una grande ed urgente necessità, ed è prudenza e patriottismo non ritardarne l'attuazione.

Ma, mentre constato con legittimo piacere che il presente disegno di legge segni un passo notevole sui disegni precedenti e cominci a colorire con larghezza di vedute e di unità di intenti la soluzione del tormentoso problema, non posso nè debbo dissimularmi che esso è ben lungi ancora dall'affrontarlo nella interezza; che l'insieme dei provvedimenti non presenta ancora una compagine tale da sottrarli alle facili fluttuazioni dell'imprevisto, alle remore paralizzatrici del congegno burocratico; una compagine che la difenda dalle formidabili contese degli interessi privati, dalle avidità sfruttatrici, dalla insufficienza di provvidenze pronte e collettive, che occorrevano così nei centri urbani come nelle circostanti campagne, specialmente per ciò che potrebbe e

dovrebbe rappresentare la rinascita di Messina nella storia e nell'avvenire della patria: un centro e un focolare di lavoro e di espansione economica nell'estremo lembo d'Italia, sulla via dei grandi commerci del mondo.

Votando questo disegno di legge, come inizio e promessa di una nuova e più chiara visione dei doveri che incombono allo Stato verso le regioni fulminate dalla cieca fatalità delle forze brute della natura, noi affrettiamo coi voti più vivi l'ora nella quale la Camera potrà approvare un altro progetto più completo e rispondente a tutte le complesse necessità dei paesi desolati! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevoli colleghi, io volevo dare un'altra prova di attaccamento e di solidarietà alle città distrutte, anche a nome della città di Catania che ad esse si sente fortemente legata. Ma siccome il mio discorso ritarderebbe una prova superiore di solidarietà, quale è quella nazionale, io credo di esprimere meglio il mio affetto rinunziando a parlare. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Io esprimo i sentimenti del mio grato animo, anche a nome della Commissione, e della mia natia provincia, all'onorevole Chimirri per la prova di fraterna solidarietà che ha dato in questo momento, rendendosi interprete del pensiero di tutta la deputazione calabrese, col rinunziare a proporre qualsiasi emendamento, che ritarderebbe l'approvazione sollecita di questa legge.

Questi ringraziamenti manifesto altresì all'onorevole Casolini (che si è associato all'onorevole Chimirri, a nome di Catanzaro), e col cuore di amico affezionato e sincero all'onorevole Fera, del quale conosco l'antico convincimento, intorno alla necessità di decentrare l'Istituto Vittorio Emanuele III. Ma egli ha rinunziato, per ora, a qualsiasi proposta, perchè ha pensato che se in questo momento urge di provvedere alla provincia di Reggio, dove vi sono paesi completamente distrutti, non conviene sollevare quistioni che hanno bisogno di maggiore preparazione e di ambiente più calmo. Posto ciò, io non mi dilungherò a difendere la mia proposta, perchè basta la mia relazione.

Dirò soltanto all'onorevole Chimirri che la ragione precipua per cui la Commissione,

d'accordo col Governo, si persuase della necessità di riordinare la sede di Reggio dell'Istituto fu questa: che in seguito alla costituzione del Consorzio degl'Istituti bancari destinato a concedere i mutui per i danni del 1908 nella provincia di Reggio Calabria, è indispensabile di creare un ente intermedio; senza di cui ardue, e difficili diventerebbero le operazioni dei prestiti.

Questa, come ha riconosciuto l'onorevole Chimirri, è stata la ragione determinante del provvedimento da me escogitato.

Col metodo proposto dall'onorevole Chimirri l'ente intermedio non sorgerebbe, e quindi non si raggiungerebbe il fine principale che noi vogliamo conseguire. Mi auguro che l'ordinamento del nuovo istituto sia tale che gli scopi, che tutti ci prefiggiamo, nell'interesse di quelle popolazioni, sieno ottenuti.

Mi si permetta ora di manifestare il mio compiacimento per aver udito dall'onorevole Pantano e dall'onorevole De Felice dichiarazioni favorevoli al disegno di legge, il quale, specialmente per virtù delle sollecitudini che vi ha posto il presidente del Consiglio, coadiuvato da tutti i ministri competenti, è divenuto tale che segna, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Pantano, un grande passo sulla via della risurrezione. Potranno esserci delle lacune, come ha detto l'onorevole Pantano (le cose umane non sono perfette), ma in verità, tutto ciò che era possibile, tutto ciò che era onesto, tutto ciò che era conveniente in questo momento concedere è stato consentito dal Governo alla Commissione, ed io manifesto in questo momento all'onorevole Luzzatti, a nome della Commissione ed anche a nome di quelle travagliate popolazioni, il sentimento della più viva riconoscenza.

Passo ora ad esaminare alcune obiezioni che sono state fatte. Sarò brevissimo. L'onorevole Scaglione e l'onorevole Alessio si sono fermati principalmente sopra la estensione data al condono dei tributi. Per chiarire le cose debbo osservare, che tutti i comuni danneggiati, anche quelli cioè che hanno avuto dei danni, ma non gravissimi e non sono stati distrutti o quasi distrutti, hanno goduto e godono il beneficio del condono, e lo godranno fino al primo settembre. Si trattava ora di vedere quale maggior beneficio si potesse concedere dal 1° settembre in poi.

La Commissione naturalmente sarebbe stata lieta se avesse potuto ottenere un maggior favore per tutti, ma il Governo

ha considerato e dichiarato che se si poteva esaminare la possibilità di accordare un più largo beneficio ai comuni distrutti o semi-distrutti, che sono in condizioni specialissime, non era possibile allargare il beneficio a comuni i quali hanno avuto dei danni, ma ai quali secondo il Governo è compenso sufficiente il condono già accordato, oltre tutte le altre agevolazioni concesse dalle leggi già votate e da quella che ora votiamo.

In questa condizione di dura necessità, che rispecchiava anche un sentimento che noi non potevamo respingere, cioè quello di usare un trattamento speciale ai comuni che hanno il triste privilegio di essere più disgraziati, bisognava pur trovare un criterio discriminante, e si è seguito quello finora adottato dal Governo, cioè la percentuale del danno.

È chiaro che deve considerarsi comune più provato dalla sventura, quello dove la metà delle case sono state distrutte o rese inabitabili. Quale altro criterio migliore vi era per stabilire che il danno è stato enorme? Quali sono le conseguenze immediate del terremoto? La distruzione degli abitati; e quindi dove gli abitati hanno sofferto più estesa distruzione, ivi maggiore è il danno.

Evidentemente noi della Commissione non potevamo inserire nel progetto maggiori concessioni di quelle che il Governo dichiarava di poter consentire, nè disposizioni che importassero un onere maggiore di quello che secondo il Governo l'erario poteva sopportare. Sarebbero state respinte.

L'onorevole Viazzi ha fatto un attacco ad una parte del disegno di legge, e mi rincresce che l'onorevole Molina gli si sia associato con parole le quali possono far sospettare che clandestinamente ed in un modo quasi arbitrario siasi portato all'approvazione della Camera un organico del quale non si sia finora parlato. Ma io prego gli onorevoli colleghi di ponderare bene la cosa.

L'onorevole Viazzi ha detto una frase che veramente non mi aspettava da lui; egli ha detto: volete fabbricare case o fabbricare organici? (*Commenti*).

Non so se l'onorevole Viazzi sia ingegnere...

Voce. No, è avvocato.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione.* ...ma se egli, a ogni modo, che ha tanta competenza, vorrà riflettere un momento, vedrà che per fabbricare case ci vogliono degli ingegneri...

VIAZZI. Ma non dei direttori generali.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Onorevole Viazzi, quando si fa una legge di questo genere, quando si affida al Governo un compito così importante, quando si tratta di fare una così grande quantità di opere nuove, e di costruire tanti edifici, volete che non si pensi a coloro che li devono progettare e costruire? (*Approvazioni — Commenti — Interruzioni*).

VIAZZI. Ho parlato dell'amministrazione centrale; non mi fate dire delle cose che non ho mai pensate!

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Onorevole Viazzi, mi pare che ella abbia parlato di tutte e due le tabelle, anche di quella del Genio civile; ora ella, che sta da diversi anni in questa Camera, ha certo udite le continue querimonie che si fanno per la insufficienza del Genio civile.

Quale è la ragione principale per cui le leggi più importanti di lavori pubblici non si eseguono? Forse che la inesecuzione non solo delle leggi sulla Basilicata e sulla Calabria, ma di molte altre leggi che riguardano tutta Italia, non viene attribuita continuamente alla insufficienza del Genio civile?

Dunque, non solamente è naturale, ma logico che si prenda occasione da questa legge per aumentare l'organico del Genio civile, il che gioverà non solo alle regioni contemplate in questa legge, ma a tutto il paese. (*Interruzioni*).

Il Governo, interrogato come avrebbe potuto provvedere alla esecuzione delle opere, rispose che non avrebbe potuto provvedervi se non si aumentasse in modo sufficiente il Genio civile; e propose lui gli aumenti. La Commissione dovette annuire. Se si dovesse ora fare uno stralcio, sarebbe, diciamo chiaramente, votare non più una legge, ma un'illusione, sarebbe un'opera vana, sarebbe lo stesso che dire al Governo: vi imponiamo l'obbligo di far dei lavori, ma non vi diamo gli strumenti con cui la legge può essere eseguita. (*Interruzioni*).

Si dovrebbe dimostrare che il Genio civile sia sufficiente per ostacolare questo progetto. Mi pare, per altro, che l'opposizione principale si fa al ritocco fatto all'organico dell'amministrazione centrale; piccolo ritocco, perchè l'aumento nella spesa dell'amministrazione centrale è lieve rispetto a quello che importa il Genio civile.

Bisogna riflettere che nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici è stato istituito un ufficio speciale il quale si occupa esclusivamente della esecuzione delle

leggi sulla Calabria, sulla Basilicata, e sul terremoto e delle leggi per la Capitale.

L'aumento ci è stato giustificato per la necessità di rafforzare l'ufficio speciale, in seguito a queste nuove disposizioni, e la Commissione credette di consentirlo.

Dunque niente di strano o di arbitrario! Per maggiore regolarità anzi il ministro del tesoro volle che, non si desse al Governo, come si era progettato dal Ministero dei lavori pubblici, la facoltà di aumentare la spesa, ma si facessero le nuove tabelle.

Se dopo ciò il Governo, che ha fatto la proposta, vuole, come dice ora, per il momento farne a meno, noi, della Commissione, specie per quel che riguarda l'amministrazione centrale, non avremmo ragione di opporci. Ma, se si dovesse invece rimandare anche l'aumento del Genio civile, prego voi, onorevoli colleghi, prego il Governo di riflettere, che sarebbe illudere le nostre popolazioni, perchè, senza ingegneri, le opere non si possono progettare ed eseguire. E dopo ciò, onorevoli colleghi, inneggiando alla solidarietà, manifestata dalla deputazione calabrese, e da tutta la Camera, in questa grande occasione, vi prego di passare senza altro alla discussione e all'approvazione degli articoli, poichè, approvata questa legge, si darà un impulso vigoroso alla resurrezione delle regioni, devastate dal tremendo disastro. (*Vive approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Per ciò che riguarda i concetti generali del disegno di legge, mi riferisco a quanto ha detto il relatore della Commissione. L'onorevole Viazzi mi pare che con le sue osservazioni si sia riferito alla tabella B, concernente le modificazioni, da apportarsi nell'amministrazione centrale. Ora l'onorevole relatore della Commissione ha opportunamente osservato come per questa parte si potrebbe anche soprassedere e rimandare ad altri provvedimenti purchè solleciti. Ma, se si dovesse sopprimere la parte, che si riferisce al Genio civile, si sopprimerebbe ciò che è assolutamente ed immediatamente necessario per la esecuzione della legge. Onde io ritengo che, anche se si vuol rimandare il piccolissimo rimaneggiamento, diremo così, degli organici della amministrazione centrale, ritengo che si debba conservare la tabella C, affinchè si possa eseguire questa legge, perchè uno degli ostacoli maggiori per una più energica opera a

benefizio di queste infelici regioni, colpite dalla sventura, è stata appunto la mancanza di braccio esecutivo, che occorre, e che è stato richiesto da tutti quanti hanno preso la parola su questo doloroso argomento.

Io prego pertanto gli onorevoli Viazzi e Molina di limitarsi a questa parte, che mi pare quella, di cui si sono occupati. Debbo in ogni modo far loro noto che per l'amministrazione centrale non si trattava che delle conseguenze di uno stato preesistente di cose. Con decreto-legge 3 settembre 1909 era stata autorizzata l'assunzione del personale amministrativo e di ragioneria che si riconosceva necessario, in via straordinaria, però sottoponendolo a concorso e ad un esame regolare, come se si trattasse di personale, che dovesse entrare nell'amministrazione di ruolo; e quel decreto-legge è stato approvato pienamente dalla Camera. Questo è un chiaro argomento per dimostrare come si sia riconosciuta universalmente la necessità di avere a disposizione un maggior personale stabile d'amministrazione e di ragioneria, senza di che ci troveremo nella necessità di prendere altri provvedimenti provvisori straordinari, i quali, però, come tutti ben riconoscono, non ottengono lo scopo e non raggiungono il fine di operare con energia e con sapienza.

Ecco perchè anche per l'amministrazione centrale è necessario il lievissimo aumento. In ogni modo, atteso che gli straordinari vi sono, credo che si possa fare la cennata distinzione. Rimandiamo ad ulteriori provvedimenti che certamente non potranno indugiare quello che si riferisce a modificazioni, necessarie nell'Amministrazione centrale, e manteniamo invece in questa sede quello che riguarda il Genio civile. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Molina ha chiesto di parlare per fatto personale. Si compiaccia indicarlo.

MOLINA. Il mio fatto personale consiste nell'allusione che l'onorevole relatore ha voluto fare alle mie parole, dando loro un significato che non avevano.

Nell'associarmi all'onorevole Viazzi rilevavo il modo assolutamente strano col quale si veniva a portare una modificazione di organici in un progetto che aveva un titolo nobilissimo ed al quale tutti avrebbero dato il voto, senza neppure lontanamente pensare che potesse condurre a modificazioni di organici.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro nel riconoscere la necessità che, per la esecuzione dei provvedimenti che stiamo per votare si debba provvedere con analogo personale, e a mio giudizio, credo appunto che il personale debba essere aumentato, se si vuole che corrisponda ai nuovi bisogni.

Nel prendere la parola non avevo nemmeno in animo di discutere e di proporre che si stralciassero dal progetto i nuovi organici perchè non volevo, proponendo questo stralcio, ostacolare menomamente l'approvazione del disegno di legge. Protestavo solamente contro il precedente pericoloso che si veniva ad instaurare, che, se ha una scusante nel caso eccezionale e pietoso presente, non deve essere incoraggiato dalla Camera, affinchè con troppa facilità non si sorvoli in avvenire sulle rette forme parlamentari.

E su questo soltanto ho ritenuto di dovere richiamare l'attenzione della Camera con le poche parole che ho dette.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

FASCE, presidente della Giunta generale del bilancio. La legge sul terremoto deve avere l'unanimità dei consensi della Camera, quindi non sarà da parte della Giunta generale del bilancio che si frapperanno ostacoli.

Ma in questa legge sono venuti fuori organici, ai quali non mi oppongo per oggi, accettando ciò che fu detto dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro; ma faccio notare che presso la Giunta generale del bilancio vi è una Commissione per i consuntivi e per gli organici, ed è quella la via per la quale deve venire alla Camera tutto ciò che si riferisce ad organici. (*Approvazioni*).

Detto ciò, a nome della Giunta generale del bilancio, dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Turati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TURATI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione di un Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: **Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Proroga della facoltà accordata al Governo dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.**

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Proroga della facoltà accordata al Governo dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, passiamo alla discussione degli ordini del giorno proposti dalla Commissione.

Il primo è così formulato:

« La Commissione invita il Governo a presentare entro il 31 marzo 1911 un progetto di legge per le definitive assegnazioni necessarie per la costruzione degli edifici dello Stato nei comuni danneggiati ».

Il Governo lo accetta?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno è così formulato:

« La Commissione confida che il Governo provvederà affinché siano semplificate le norme di procedura per la contrattazione dei mutui ».

Il Governo lo accetta?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Esaurita così la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli:

TITOLO I.

CAPO 1°.

Stipulazione di mutui e ricostruzione dei fabbricati.

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parti di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto

del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti ad imposta nelle predette due città, e per quelli situati in tutti gli altri comuni il valore sarà determinato secondo le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore così fissato in tutti i casi sarà aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la ricostruzione o la riparazione dell'edificio.

Su quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio:

« Al primo comma, dopo la parola: Messina, sopprimere: che saranno indicati con decreto reale ».

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di svolgerlo.

DI SANT'ONOFRIO. Prima di svolgerlo desidererei sapere se l'onorevole ministro lo accetta, perchè altrimenti mi asterrei dal parlare, per far presto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non accetta questo emendamento e c'è la sua ragione: l'unico elenco che esiste è quello dei comuni che hanno subiti danni oltre il quindici per cento; quindi il beneficio della legge si applicherebbe a tutti anche senza la modificazione proposta dall'onorevole Di Sant'Onofrio, al quale faccio preghiera di non insistere.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Di Sant'Onofrio insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Credo soltanto di fare osservare che questo articolo si riferisce esclusivamente ai mutui di favore. Ora se si fa un elenco dei comuni, verranno esclusi molti proprietari, i quali pure avrebbero diritto al mutuo di favore.

Avevo dunque fatta questa proposta perchè tutti godessero, come hanno diritto, del mutuo di favore. Supponiamo che in un comune ci sia una sola casa distrutta: perchè dovrebbe essere escluso il proprietario dal mutuo di favore? questo può attribuire se si lascia al Governo l'arbitrio di fare l'elenco. Questa è la ragione per la quale io avevo proposto la modificazione dell'articolo. Se voi farete un elenco, prima di tutto perderete una quantità di tempo, come è avvenuto per l'applicazione dell'articolo primo della legge del 1909, ed in

secondo luogo farete dei figli e dei figliastri, perchè vi sono comuni nei quali sono distrutte solo poche, due o tre case: questi non li metterete nell'elenco ed i proprietari non avranno diritto al mutuo di favore, il quale invece, secondo me, dev'essere concesso a tutti indistintamente i proprietari, le cui case sono state danneggiate o distrutte dal terremoto. Questa mi pare che sia un'ingiustizia che si venga a commettere a danno di alcuni proprietari, ed una violazione del principio sancito dalla legge del 12 gennaio 1909, di cui questo è una applicazione.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Io pregherei l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nella sua proposta.

Evidentemente, nel compilare l'elenco si terrà conto di quanto egli ha osservato, e si farà in modo che non venga portato alcun pregiudizio ai legittimi interessi dei proprietari che sono stati danneggiati.

Ad ogni modo, con questo articolo, noi non stabiliamo alcun criterio per la concessione dei mutui di favore: noi diamo facoltà al Governo di fare un decreto, il quale decreto sarà certamente fatto con criteri di equità.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio insiste dunque nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Dal momento che nè il ministro nè la Commissione lo accettano, è inutile che io faccia perder tempo alla Camera. Lo ritiro, ma credo che si faccia un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due Comitati l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

Ai componenti i Comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei Comitati sono definitive.

(È approvato).

Art. 3.

I mutui di favore sono concessi oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'articolo 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'articolo 7 n. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 si intendono comprese le Camere di commercio.

(È approvato).

Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di riconoscere nella stessa area l'edificio e non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire novi edifici su di un'area diversa, purchè nell'ambito del territorio dello stesso comune.

In quest'articolo anzichè « e non possa » bisogna leggere « o non possa ».

Se non ci sono osservazioni, pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del numero 2 dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'articolo 14 del regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto di interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che

rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'articolo 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condomini diligenti.

I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso comune.

Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenuto conto nel determinare le indennità del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agl'interessati, nell'ora e nel giorno dello invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sarà redatto verbale.

Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

L'onorevole Furnari propone di sostituire a quello della Commissione il seguente articolo:

« Salvo contrarie convenzioni, l'area di un edificio distrutto o da riparare è comune ai proprietari del pianterreno ed a quelli dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto al valore desunto dall'imponibile di ciascun piano a norma dell'articolo 1°.

In mancanza dell'imponibile la quota sarà determinata in rapporto al valore che ogni singolo piano aveva antecedentemente al terremoto.

« Il valore sarà stabilito colle norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

« Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliano costruire.

« Il proprietario che infra 15 giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire sull'area comune, e potrà soltanto pretendere il pagamento del valore della sua quota dal condomino o dai condomini congiuntamente che fabbricheranno, i quali ne diverranno proprietari anco agli effetti della presente legge.

« I proprietari di piani superiori all'altezza richiesta dalle norme tecniche ed igieniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, riceveranno dai condomini che fabbricheranno, il pagamento del valore aumentato di un terzo della loro quota di area, determinato a norma di questo articolo.

« Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile sino all'altezza consentita, o taluno di essi, non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, e divenire proprietari delle quote di loro, pagandone il rispettivo valore.

« Se per concorso di diversi condomini non sia possibile per tutti la ricostruzione sull'area comune per deficienza di spazio o per altro ben giustificato motivo, si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

« Gli esclusi riceveranno il pagamento delle loro quote giusta le norme sopra stabilite ».

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

FURNARI. Il mio emendamento risponde perfettamente al concetto dell'articolo formulato dalla Commissione.

Soltanto a me veniva un dubbio, che ho voluto chiarire col mio emendamento.

L'articolo 6 stabilisce la proporzione per la divisione dell'area su cui c'era un antico edificio, e su cui si deve fabbricare.

La Commissione aveva concepito l'articolo in questo modo: « la quota di ciascun condominio è determinata in rapporto all'imponibile ».

Però può darsi il caso che in un edificio vi sia uno o due piani catastati, che abbiano un imponibile, e altri che non sieno catastati.

La Commissione allora stabilisce che la compartecipazione all'area viene determinata, quanto a quei piani che hanno l'im-

ponibile, in rapporto all'imponibile, quanto agli altri in rapporto al valore del piano antecedentemente al terremoto.

Aggiungasi:

Pare, in tal modo, che i termini del rapporto quando si dia il caso di un piano non catastato, non sieno nè simili, nè omogenei. Perchè per i piani catastati il termine del rapporto è l'imponibile stabilito dalla finanza, mentre per quelli non catastati è il valore reale che il piano aveva prima del terremoto.

Tale valore sicuramente sarà maggiore di quello rappresentato dall'imponibile, anche quando si riferisca ad un piano di maggior valore.

A evitare questa disuguaglianza, io ho proposte di sostituire all'articolo della Commissione il mio, in cui si dice che la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto « al valore desunto dall'imponibile di ciascun piano a norma dell'articolo 1°. In mancanza dell'imponibile la quota sarà determinata in rapporto al valore che ogni singolo piano aveva prima del terremoto ». Così, il rapporto è costituito da due termini omogenei.

Io non so che cosa pensi la Commissione; ad ogni modo se l'onorevole relatore toglie il mio dubbio, anco con una semplice dichiarazione, io, per amore di affrettarci all'approvazione della legge, non insisterò nel mio emendamento.

FULCI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *presidente della Commissione*. L'emendamento presentato dal collega Furnari trova la sua risposta nell'articolo proposto dalla Commissione. Noi non possiamo dire che questo articolo sesto risolva completamente tutte le gravi ed intricate questioni dei condominii. Quello che possiamo dire è che noi abbiamo pensato di risolvere le questioni più importanti, anche adattandoci a tutto quello che nella specie la dottrina e la giurisprudenza prevalenti avevano già stabilito, ma adattandolo alla circostanza straordinaria del terremoto e della caduta di intere città.

Noi abbiamo fissato il principio che i proprietari di un edificio sono tutti condomini del suolo. Però bisognava stabilire il valore di questo suolo e per non fare questi apprezzamenti ad arbitrio e non dar luogo a litigi, abbiamo detto che il suolo si divide secondo la proporzione dell'imponibile. In altri termini l'imponibile non di-

venta una valutazione, diventa un rapporto.

Ma domanda l'onorevole Furnari: quando non c'è l'imponibile, perchè non è catastato, trattandosi di un piano, di una parte dell'edificio, come volete trovare il rapporto tra due eterogenei, l'imponibile e il valore reale?

Onorevole collega, a questo risponde il nostro progetto. Noi diciamo che quando c'è l'imponibile la proporzione sarà data dall'imponibile; quando l'imponibile non c'è, allora la proporzione sarà data dal valore. Allora, a questo principio certo e sicuro, a questa constatazione certa e sicura dell'imponibile si sostituirà, perchè è una necessità, l'apprezzamento del valore. Ed al criterio dell'imponibile si sostituirà quello del valore anche quando una parte dell'edificio è catastata e l'altra no.

Questo concetto, onorevole Furnari, è nel primo comma dell'articolo 6: « La quota mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto ».

PRESIDENTE. Onorevole Furnari, insiste nel suo emendamento?

FURNARI. Il mio dubbio è stato chiarito. Sono completamente soddisfatto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'articolo 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, usq ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'articolo 25.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, nè delle altre garanzie personali e

reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

(È approvato).

Art. 7-A.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

(È approvato).

Art. 7 B.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del numero 2° dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'Istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

(È approvato).

Art. 7-c.

Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edificio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro ceppite, purchè sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

(È approvato).

Art. 7-D.

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, anche a società anonime o cooperative di costruzione che si costituissero nei comuni danneggiati, con le norme e con le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento.

Le società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909,

n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle Case popolari od economiche.

Alla prima parte di questo articolo l'onorevole La Via, insieme con gli onorevoli Milana, Rizza, Furnari, Modica, Casolini, Joele, Di Sant'Onofrio, Pantano e Molina, propone di sostituire il seguente:

« Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a Società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati ».

L'onorevole La Via ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LA VIA. L'emendamento da me proposto non implica una questione di sostanza, ma si riferisce ad una semplice questione di forma. Ed in vero, così come l'articolo è scritto, sembra voglia dire che le Società anonime o cooperative di costruzione, per aver diritto a fare mutui, debbano costituirsi con le norme e le cautele stabilite in apposito regolamento. Ciò costituirebbe un grave danno, perchè fino a quando non fosse emanato il regolamento, le cooperative non potrebbero costituirsi, e le costruzioni verrebbero ad essere ritardate.

Ma come appare dalla relazione, diverso è stato il concetto dei proponenti e precisamente questo, che cioè la facoltà di fare mutui sia sottoposta non solamente alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, ma altresì alle norme e alle cautele, che saranno stabilite in apposito regolamento.

Se questo è il concetto della Commissione, mi sembra che esso sia reso più chiaro con la trasposizione da me proposta.

Ed anche il concetto espresso con le parole dell'articolo in esame: « Società anonime o cooperative di costruzione, che si costituissero nei comuni danneggiati », mi sembra più chiaramente espresso con la formula da me proposta.

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. A nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole La Via.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7-D con l'emendamento proposto dall'onorevole La Via ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 7-E.

La succursale in Reggio Calabria della Sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III è costituita in ente autonomo, col titolo di Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Ad essa è assegnato un capitale iniziale di lire 2.333,664.20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia, sul patrimonio iniziale della sezione in lire 6 milioni e sulle annualità di contributo già versate dal Tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettanti gli nella detta proporzione, rispettivamente in annue lire 220,157 e 33,023 e centesimi 55.

Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguirsi per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purchè ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909. Provvederà inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente articolo 10 ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'articolo 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto Istituto.

(È approvato).

Art. 7-F.

Il Governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio

1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1906, n. 595 e del decreto legge 16 agosto 1909, n. 614.

(È approvato).

Art. 8.

Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, S. Pietro sopra Patti, S. Angelo di Brolo ed Ueria.

(È approvato).

CAPO 2°.

Unione messinese.

dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 9.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parti di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombrò, eseguito ai sensi del regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un Ente denominato « Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto ».

Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio della proprietà dell'area o del fabbricato all'Unione, purchè egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

(È approvato).

Art. 10.

All'Unione Messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che, dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione Messinese, dal magistrato di cui all'articolo 19.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'articolo 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

(È approvato).

Art. 11.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Art. 12.

L'Unione ha per oggetto:

1° Di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'articolo 1° della presente legge, mutui estinguibili per metà dallo Stato a norma dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, senza la restrizione di cui al 1° capoverso dell'articolo stesso;

3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° di emettere carature a norma dell'articolo 20;

6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ri-

costruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'Unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'articolo 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1903, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

La Commissione propone di sopprimere al paragrafo secondo l'ultimo inciso « senza la restrizione di cui al primo capoverso dell'articolo stesso ».

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Deve togliersi per coordinare questo articolo coll'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 12 con questa espressione.

(È approvato).

Art. 13.

L'Unione messinese sarà amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Il presidente sarà nominato tra i consiglieri con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 14.

Il patrimonio dell'Unione è costituito dal valore delle aree con l'inerente diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 9 e 10 e dall'indennità di espropriazione di cui all'articolo 11.

L'Unione messinese emetterà carature di lire 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'articolo 18; valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà dell'Unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature

Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a lire 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, nè alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

(È approvato).

Art. 15.

Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato verserà all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per regio decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue.

(È approvato).

Art. 17.

L'Unione messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

(È approvato).

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge potranno essere estese con regi decreti, anche ad altri dei Comuni indicati nel decreto reale di cui all'articolo 1°.

(È approvato).

CAPO 3°.

Magistrature speciali.

Art. 19.

Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle Commissioni istituite col regio decreto del 13 gennaio 1909, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'articolo 40 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per le espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione messinese fra gli aventi diritto.

Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 18.

(È approvato).

Art. 20.

I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.

(È approvato).

Art. 21.

Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non acceda le lire 5,000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del Genio civile, nominato con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra.

Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

(È approvato).

Art. 22.

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di secondo grado a sentenze di Corte di appello.

Dai mezzi straordinari di impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per cassazione.

(È approvato).

Art. 23.

I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei collegi sarà esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

(È approvato).

Art. 24.

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonchè gli atti, scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi, saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con regi decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

(È approvato).

TITOLO II.

CAPO I.

Aree e baracche.

Art. 25.

I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi Comuni, fermi gli impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai Comuni.

I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprietà dei Comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Non saranno ceduti ai Comuni quei terreni che potranno occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo Stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 26.

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai Comuni, i quali riscuote-

ranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente. Lo Stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

(È approvato).

Art. 27.

Le baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il Genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1° gennaio 1911.

Parimenti sono cedute ai Comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da Governi esteri o da Comitati, e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla Congregazione di carità del Comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai Comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporre per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Sono anche cedute ai Comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate. Per l'uso di esse i Comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.

(È approvato).

Art. 28.

Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei comuni per effetto dell'articolo precedente, resta a carico di questi.

(È approvato).

Art. 29.

I comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo Stato, ceduti loro a norma dell'articolo 25, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, dovrà essere fatta a norma dell'articolo 183 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'Intendenza di finanza.

Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 25, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

(È approvato)

Art. 30.

I comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del Genio civile nei riguardi dell'interesse dello Stato.

(È approvato).

Art. 31.

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

(È approvato).

Art. 32.

Effettuata la cessione ai rispettivi comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 25 e 27 saranno di

competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonchè tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

CAPO 2°.

Piani regolatori — Espropriazioni ed opere pubbliche.

Art. 33.

I comuni, indicati nell'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori ed ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo regio decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

È abrogato il termine di cinque anni, posto dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

(È approvato).

Art. 33-A.

Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori nei comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

(È approvato).

Art. 34.

Nello stato di previsione del Tesoro per l'esercizio 1910-11 sarà iscritta la somma di lire 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le lire 450,000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

(È approvato).

Art. 35.

La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno; e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto reale essere estesa ad altri comuni di cui al 1° comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 36.

Con i decreti reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'articolo 1° o con altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti

i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa del primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Al primo comma di quest'articolo bisogna aggiungere, dopo le parole: « di cui all'articolo 1° » quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

PRESIDENTE. Allora, come la Camera ha udito l'onorevole relatore propone che dopo le parole: « di cui all'articolo 1° » si aggiungano quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Il Ministero consente?

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 36 e n questa modificazione.

(È approvato).

Art. 37.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'articolo 1°, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

Anche a quest'articolo bisogna aggiungere dopo le parole: « di cui all'articolo 1° » quest'altre: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito quest'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 38.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubbli-

cazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

Trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

(È approvato).

Art. 39.

Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'articolo 1° della presente legge, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'articolo 2 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 37.

Le stesse norme saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 12 gennaio 1909, l'articolo 3 del regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'articolo 3 del regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'articolo 3 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

Nel primo comma di quest'articolo, invece di dire: « della presente legge », bisogna dire: « della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

E poi, nel secondo comma, invece di dire: « l'articolo 3 del regio decreto », bisogna dire: « l'articolo 4 del regio decreto ».

Metto a partito l'articolo 39, con queste modificazioni.

(È approvato).

Art. 40.

Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta ai sensi degli articoli 37 e 39, questa sarà fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto reale 25 novembre 1909, n. 756.

Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

La procedura innanzi al collegio arbitrale sarà quella determinata dal regio decreto 24 marzo 1910, n. 158.

(È approvato).

Art. 40-bis

Nei comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sarà assunta dal magistrato. La procedura sarà quella stabilita dal Codice di procedura civile.

(È approvato).

Art. 41.

In aggiunta alle somme disponibili nei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 192, 25 giugno 1906 n. 255, e 14 luglio 1907, n. 542, ed alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908, è autorizzata;

a) la spesa di lire 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

b) la spesa di lire 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Gli Enti interessati nei due porti sopradetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico)

per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Dalla data di tale pubblicazione gli stessi Enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910 11 fissato in lire 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-12 e 1912-13. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avrà principio dall'esercizio 1912-13, e sarà di lire 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.

Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'articolo 38 della presente legge.

Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

(È approvato).

Art. 42.

Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra* e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i seguenti immobili:

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di S. Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.

Il trasferimento degli immobili di cui sopra sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate.

Gli immobili saranno dal Ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

(È approvato).

Art. 43.

Per la definitiva sistemazione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria, e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 è autorizzata una prima assegnazione di lire 14,500,000 da ripartirsi in sei rate di cui due di lire 2,000,000, per gli esercizi 1910-11 e 1911-12, tre di lire 2,500,000 per gli esercizi 1912-13, 1913-14 e 1914-15 e l'ultima di lire 3,000,000 per l'esercizio 1915-16.

Sulla detta somma saranno prelevate lire 1,500,000 e lire 250 mila da assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonchè i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.

La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

Nel primo comma di quest'articolo, invece delle parole: « Per la definitiva sistemazione », bisogna dire: « Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione ».

Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 43.

(È approvato).

• Art. 43-bis.

Il fondo di lire cinque milioni, autorizzato con l'articolo 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di lire cinquecentomila, e destinato:

1° al pagamento degli impegni, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909;

3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate o distrutte per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1906, n. 170.

La nuova assegnazione di lire cinquecentomila sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque

esercizi a cominciare da quello 1911-12 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato articolo 16.

Nel secondo comma di quest'articolo, là dove si dice: « allo Stato nei comuni danneggiati », bisogna, invece, dire: « allo Stato nei comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907 e in quelli di cui all'articolo 1° ».

Poi nel comma terzo, dove si dice: « ai lavori di riparazione delle scuole », bisogna dire, invece: « ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole ».

Poi ancora, nello stesso comma terzo si devono sopprimere le parole: « o distrutte ».

Con queste modificazioni, pongo a partito l'articolo 43-bis.

(È approvato).

Art. 44.

Alle permutate di aree dello Stato, di valore anche superiore alle lire centomila, con aree di proprietà dei comuni, indicati nel regio decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, saranno cedute dai comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei comuni agli effetti dell'articolo 25 della presente legge.

(È approvato).

Art. 45.

Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extraurbane di Messina, nonchè per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a lire duemila, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1908, n. 441, per le tramvie extraurbane.

Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del Comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato articolo 18 della legge 12 luglio 1908.

A quest'articolo 45 v'è un emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio che consiste in questo. Al primo comma, dopo la parola *Messina*, aggiungere: (*Ciampileri-Barcellona*).

DI SANT' ONOFRIO. Poichè l'antica linea era quella di Ciampileri-Barcellona, così per magg'or chiarezza sarà bene affermare che è questa la linea alla quale si applica la legge.

FULCI, *presidente della Commissione*. Lo emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio è una superfetazione. L'articolo 45 dice: Pel ripristino delle linee tramviarie, ecc. Poichè la linea tramviaria attualmente esistente è Ciampileri-Barcellona, vuol dire dunque che si tratta del ripristino di quella linea. Prego dunque l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere.

DI SANT' ONOFRIO. Dopo questa dichiarazione non insisto, purchè resti inteso che si tratta della tramvia Ciampileri-Barcellona.

PRESIDENTE. Al'ora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito quest'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 46-A.

Le spese da parte dei Comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifizi, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

(È approvato).

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. C'è il nuovo testo concordato per l'articolo 46 B.

PRESIDENTE. Sta bene, ne do lettura:

Art 46-B.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale per i terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonchè per qualsiasi altra

opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di lire 40 mila, saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettorato compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. S'intende: la spesa di 40 mila lire per le tre provincie di Calabria ed in quella di Messina.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito questo nuovo testo concordato dell'articolo 46-B.

(È approvato).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. C'è anche un nuovo testo dell'articolo 46-C, in seguito allo stralcio della tabella del personale dell'Amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Precisamente: do lettura del nuovo articolo 46 C con le modificazioni introdotte d'accordo fra il Ministero e la Commissione:

« Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del real Corpo del Genio civile il quale rimane stabilito, dal 1° luglio 1910, in conformità della tabella C annessa alla presente legge.

La spesa di lire 289,100 all'uopo occorrente sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopradette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agli ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori ».

Si dia lettura della tabella C.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella C.

Ruolo organico del regio corpo del Genio civile.

GRADO	Num.	Stipendio		Totale
		individuale	per classe	
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12,000	12,000	
Presidenti di sezione	3	11,000	33,000	
Ispettori superiori di 1ª classe	13	10,000	130,000	
Id. di 2ª classe	14	9,000	126,000	
Ingegneri capi di 1ª classe	43	7,000	301,000	
Id. di 2ª classe	38	6,000	228,000	
Ingegneri di 1ª classe	150	5,000	750,000	
Id. di 2ª classe	140	4,200	588,000	
Id. di 3ª classe	125	3,600	450,000	
Ingegneri allievi	55	3,000	165,000	
	582			2,783,000
Personale tecnico di 2ª categoria.				
Aiutanti principali di 1ª classe	95	4,000	380,000	
Id. di 2ª classe	125	3,500	437,500	
Aiutanti di 1ª classe	215	3,000	645,000	
Id. di 2ª classe	180	2,500	450,000	
Id. di 3ª classe	90	2,000	180,000	
	705			2,092,500
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1ª classe	26	3,500	91,000	
Id. di 2ª classe	27	3,000	81,000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	83	2,500	207,500	
Id. di 2ª classe	81	2,000	162,000	
Id. di 3ª classe	76	1,500	114,000	
	293			655,500
Personale subalterno.				
Uscieri di 1ª classe	80	1,400	112,000	
Id. di 2ª classe	71	1,200	85,200	
Id. di 3ª classe	35	1,100	38,500	
	186			235,700
Totale generale	1766			5,766,700

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna.

CAO-PINNA. Dall'articolo 46-C emendato, io pregherei l'onorevole ministro di voler stralciare, oltre che la tabella B, anche la tabella C, perchè il real Corpo del Genio civile va tutto riordinato e coordinato. Il suo organico è importantissimo e deve servire ai lavori pubblici di tutte le provincie; e non può una modificazione di esso entrare così di straforo...

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Ma qui si tratta di lavori pubblici per le regioni danneggiate.

CAO-PINNA. Abbiamo anche in Sardegna dei lavori necessari, come per la Sicilia.

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Ma se giova per tutti!...

CAO-PINNA. Noi domandiamo che le cose sieno studiate realmente e non fatte così senza studi preventivi. L'organico del Genio civile va studiato tutto per riordinarlo in modo che possa rispondere alle esigenze dei lavori pubblici nelle diverse provincie.

Ora io credo che nello stesso vostro interesse, nell'interesse di tutti i paesi che sono stati colpiti da sventure alle quali ci siamo tutti associati, nell'interesse di tutti i lavori che sono in tutte le provincie d'Italia, questo organico sarebbe meglio fosse stralciato e portato separatamente dinanzi alla Camera.

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Approviamo questo intanto.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Chi do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Onorevole Cao-Pinna, le sue osservazioni sono certamente giuste ed importanti. Ma forse ella non era qui precedentemente quando si discusse di questo argomento ed abbiamo riconosciuto che senza indugio era necessario approvare questa tabella C, perchè altrimenti sarebbe stata ineseguibile la legge. Non dubiti però l'onorevole Cao-Pinna che questo non esclude che possiamo ristudiare questo stesso organico allo scopo di migliorare l'ordinamento generale del Genio civile, mentre poi ho assunto impegno di ripresentare le proposte per l'Amministrazione centrale in relazione ai nuovi bisogni.

Le sue osservazioni quindi non debbono condurre a far respingere ora quello che Commissione e Governo hanno deliberato prima di mantenere; la prego quindi di non insistere nella sua proposta, assicurandola che terremo conto delle sue osservazioni,

poichè indubbiamente si imporrà lo studio di un provvedimento generale.

PRESIDENTE. Onorevole Cao-Pinna, insiste nella sua proposta?

CAO-PINNA. Prendo fatto della promessa fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che si penserà a provvedere con un disegno di legge al completo riordinamento del personale dipendente dai lavori pubblici, e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 46-C con la tabella C di cui è stato dato lettura.

(È approvato).

Art. 46. D-.

Gli uffici del Genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto reale.

Al personale di cui nella tabella D sarà aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti di ruoli organici, e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

A questo articolo l'onorevole Di Sant'Onofrio propone di aggiungere infine: « dando la preferenza al personale straordinario attualmente addetto agli uffici di baraccamento ».

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO. Onorevole ministro dei lavori pubblici, il personale straordinario reclutato in momenti difficilissimi, quando maggiore ne era il bisogno, non merita ora di esser cacciato via; perciò di accordo con l'onorevole Furnari, che si associa alla mia proposta, propongo che questo personale venga preferito nelle ammissioni agli uffici, e che ad esso non si applichi la teoria del limone spremuto.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Prendo impegno di usare a questo personale il giusto e dovuto riguardo, ma prego l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nella sua proposta che non può essere compresa come obbligo tassativo in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, insiste nella sua proposta?

DI SANT'ONOFRIO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei la-

vori pubblici che questo personale avrà la preferenza e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 46-D.

(È approvato).

Art. 46-F.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti di ingegnere allievo del Genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1° non abbiano superato il 30° anno di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole e istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del Genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 46-G.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522, sono estese all'Unione Messinese ed agli Enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

(È approvato).

Art. 46-H.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che la iscriverà nelle entrate

straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno per le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di lire 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-10, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-11 ad un apposito capitolo con la denominazione « Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Rilevo che in questo articolo è incorso un errore di stampa. Dove è detto « i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno per le spese accessorie, ecc. » si deve dire « si comprenderanno fra, ecc. ».

PRESIDENTE. Con questa correzione, pongo a partito l'articolo 46-H.

(È approvato).

Art. 46-I.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1° gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con regio decreto.

(È approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti tributari e disposizioni generali.

Art. 47.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia, sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

(È approvato).

Art. 48.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona, secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipii di Messina, di Reggio, e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolanze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio di consumo.

In tutti i comuni indicati dal regio decreto di cui all'articolo 1 della presente legge il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, numero 453, è prorogato di anni quattro, e saranno compresi nel beneficio gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

A questo articolo vi è un'aggiunta dell'onorevole Giovanni Alessio, che consiste in questo: al primo comma dopo la parola « Reggio », aggiungere le parole: « di Gioia Tauro ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Io chiedo che nel primo comma dell'articolo, che estende agli eventuali stabilimenti industriali che potranno sorgere a Messina, Reggio e Villa S. Giovanni i benefici della legge per il risorgimento economico di Napoli, sia aggiunta anche Gioia Tauro.

Quelle città sono collegate al porto e godono già dei benefici di quella legge, e questi non si estendono al solo collegamento. Gioia Tauro verrebbe sempre ad avvantaggiarsi della somma di quegli altri benefici, che pure rimangono; e comprendere Gioia è un atto di giustizia, anche avendo riguardo che, se nel circondario di Reggio e in quello di Bagnara vi sono queste due zone, che si vengono a costituire, il circondario di Palmi resterebbe assolutamente fuori da questo beneficio.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Faccio presente all'onorevole Alessio che l'onorevole Nunziante ha

già sostenuto questo emendamento validamente in seno alla Commissione, ma che non si potè accogliere perchè, a Gioia Tauro non esistendo porto, non è possibile la creazione d'una zona industriale nel senso che si dà a questa frase. Faccio però osservare che gli opifici industriali per le disposizioni della legge sul Mezzogiorno e della presente legge anche a Gioia Tauro avranno gli stessi benefici che a Reggio, a Villa o a Messina. La zona è impossibile per le condizioni topografiche e per la mancanza del porto in correlazione diretta con la ferrovia.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Vi è inoltre da introdurre un piccolo emendamento, proposto dalla Commissione.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Si tratta di un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Nell'articolo si deve dire: « Si intendono compresi nei benefici, di cui alla suddetta legge, gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio della applicazione dell'articolo settimo, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Si propone questo chiarimento per evitare un equivoco, in cui si potrebbe incorrere. Del resto la proposta è stata fatta dallo stesso Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio, e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi, le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per 30 giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nel porto di Messina.

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Cutrufelli, Faranda ed altri deputati e consiste nello aggiungere dopo

SCAGLIONE. Io insisto nel mio emendamento imperocchè lo credo un atto di giustizia distributiva, come ho già detto ed osservato; e credo che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà accettarlo, in quanto che esso segnerà una pacificazione. Altrimenti avremo una grande agitazione nei comuni che sono stati compresi nell'elenco primitivo e non saranno compresi nel nuovo elenco.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, io volevo proporre un emendamento per chiedere al Governo la proroga dell'indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili destinati a Messina e a Reggio Calabria. Preferisco però, anzichè presentare l'emendamento, di fare una semplice raccomandazione al Governo. Io comprenderei l'abolizione dell'indennità di disagiata residenza se fossero cessate le cause per le quali venne accordata; ma le cause durano ancora...

APRILE. Sono in gran parte cessate! Questa è la verità, e bisogna dirla!

DE FELICE-GIUFFRIDA. No! no! Non sono affatto cessate; anzi io debbo dichiarare che le condizioni di vita nelle città danneggiate dal terremoto sono ancora più gravi che nel primo momento. Nel primo momento molti furono i soccorsi e grandi gli aiuti; perciò era tollerabile la situazione dei funzionari dello Stato; adesso le condizioni della vita sono diventate molto più gravi e più difficili. E il Governo dovrebbe saperlo. Ma io comprendo le preoccupazioni del Ministero.

Alla diminuzione almeno delle cifre destinate alla indennità di disagiata residenza si deve arrivare, lo capisco anch'io.

Ebbene, cominci il Governo a togliere l'indennità di disagiata residenza agli alti impiegati, a coloro che percepiscono uno stipendio che va al di là delle cinque o delle settemila lire. La conservi invece a favore dei piccoli impiegati, che col magro stipendio non riescono a sbarcare il lunario.

Questa è una prima soluzione, e con ciò si ridurrebbe la somma edì molto.

Secondo provvedimento: andare poco a poco togliendola nei comuni nei quali la vita è meno disagiata, conservandola a Messina e a Reggio e alle città veramente disagiate. Dopo toglierla a tutti; ma quando le condizioni di vita saranno veramente migliorate. (*Bene!*)

Ma adesso, onorevole ministro, togliere

d'un tratto l'indennità di disagiata residenza sarebbe una vera ingiustizia; quindi invoco dall'equità del Governo delle dichiarazioni che assicurino gli impiegati civili dello Stato che le loro condizioni non saranno d'un tratto rattristate, specialmente quelle dei piccoli impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Posso assicurare l'onorevole De Felice che sono in corso al Ministero del tesoro degli studi per risolvere questa questione con grande equità e tenuto conto del criterio che ha adottato la Commissione di dividere i comuni in due serie.

Spero di poter presto presentare delle proposte concrete al Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Veniamo ora agli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Ho dette le ragioni per cui non si è potuta fare questa distinzione, e prego l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nel suo emendamento: una distinzione tra centro e frazioni del comune non è possibile.

Qui si tratta di determinare un danno complessivo: può darsi che esso sia stato maggiore nelle frazioni anzichè nel centro o viceversa: noi non possiamo occuparci dei casi singoli, ma dobbiamo procedere con un criterio generale.

Per quanto riguarda poi il criterio di distinzione tra i comuni, non posso che ripetere quello che ho detto.

Certamente il desiderio della Commissione sarebbe stato quello di comprendere tutti i comuni, e specialmente quelli che hanno avuto dei danni rilevanti; ma poichè ciò non fu possibile ottenere per le condizioni del tesoro, fu anche necessario accontentarsi di procedere alla distinzione, e la distinzione fatta è la più equa.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. La questione verrà all'articolo 56-A, cui credo che si riferisca anche il collega Scaglione. Quanto al criterio, attendo l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole Alessio di non insistere nel suo emendamento, e non aggiungo nulla a quel che ha detto l'onorevole relatore. Prego l'onorevole Alessio di considerare quale com-

plicata amministrazione ne verrebbe qualora a questo criterio della Commissione, a cui aderisce il Ministero, si dovesse sostituire quello da lui proposto. Ne verrebbe una confusione nel complesso dei voti, nè si potrebbe ottenere la giustizia assoluta che egli desidera.

Egli vagheggia un ideale che è impossibile raggiungere. Comprendo che raggugiare il beneficio al danno nei casi singoli è una cosa ottima per sè, ma in realtà non è sempre possibile fare ciò, ed io quindi lo prego di non insistere...

ALESSIO GIOVANNI. Vi rinunzio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Lei estende questi benefici in maniera tale che verrebbero a costituire nei rapporti delle provincie uno stato di nocumento, anzichè di vantaggio.

ALESSIO GIOVANNI. Pur non potendo consentire nei criteri a cui s'ispirano il Governo e la Commissione, non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Non insisto dopo le parole dette dall'onorevole relatore, quantunque creda che anche qui si commette una vera sperequazione. Ad ogni modo spero che si possa provvedere in un modo qualsiasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione insiste?

SCAGLIONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 56.

(È approvato).

Art. 56-A.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi regi decreti 17 novembre 1909, n. 723, e 2 febbraio 1910, e con la limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

« Sostituire:

« Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, l'esonero d'imposte

e sovrimposte accordato con i regi decreti 17 novembre 1909 e 2 febbraio 1910 è esteso fino al 1913, ma tale ulteriore esonero avverrà per ciascun comune proporzionalmente alla riduzione complessiva, legalmente accertata, del reddito imponibile relativo alle case di abitazione, a causa dei terremoti 1905-907-908.

« Sono egualmente abbonate e nelle stesse proporzioni le rate quarantottesimali dipendenti dall'applicazione dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 255, per gli anni 1909-913.

« Le sovrimposte abbonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle provincie ed ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

« Alessio Giovanni ».

« Nel primo comma dopo le parole: 31 dicembre, aggiungere il seguente capoverso:

« Nei comuni in cui la percentuale sopra detta sia riconosciuta inferiore al 5 per cento ma superiore al 25 per cento l'esonero dell'imposte e sovrainposte è ridotto alla metà.

« Paparo, Camagna ».

« Nel primo comma, alle parole: di case distrutte o inabitabili, sostituire: di danno a norma dell'articolo precedente ».

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nei comuni dove il danno accertato non è minore del 30 per cento l'abbono è esteso fino al 1912.

« Alessio Giovanni ».

« Nel secondo e terzo comma a dieci sostituire: dodici dodicesimi.

« Camagna ».

L'onorevole Alessio Giovanni ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

ALESSIO GIOVANNI. Non mi ripeterò sulla questione del criterio da adottare per l'accertamento del danno, ma mi limito ad insistere che per l'abbono del tributo fondiario sia da seguire il criterio di riduzione proporzionale al danno complessivamente accertato per ciascun comune.

Io intendo le difficoltà messe innanzi dal relatore della Commissione sui criteri dell'accertamento.

Ma allora si faccia almeno quello che si è fatto per la indennità, per cui si sono divisi i comuni di disagiata residenza, di

SCAGLIONE. Io insisto nel mio emendamento imperocchè lo credo un atto di giustizia distributiva, come ho già detto ed osservato; e credo che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà accettarlo, in quanto che esso segnerà una pacificazione. Altrimenti avremo una grande agitazione nei comuni che sono stati compresi nell'elenco primitivo e non saranno compresi nel nuovo elenco.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, io volevo proporre un emendamento per chiedere al Governo la proroga dell'indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili destinati a Messina e a Reggio Calabria. Preferisco però, anzichè presentare l'emendamento, di fare una semplice raccomandazione al Governo. Io comprenderei l'abolizione dell'indennità di disagiata residenza se fossero cessate le cause per le quali venne accordata; ma le cause durano ancora...

APRILE. Sono in gran parte cessate! Questa è la verità, e bisogna dirla!

DE FELICE-GIUFFRIDA. No! no! Non sono affatto cessate; anzi io debbo dichiarare che le condizioni di vita nelle città danneggiate dal terremoto sono ancora più gravi che nel primo momento. Nel primo momento molti furono i soccorsi e grandi gli aiuti; perciò era tollerabile la situazione dei funzionari dello Stato; adesso le condizioni della vita sono diventate molto più gravi e più difficili. E il Governo dovrebbe saperlo. Ma io comprendo le preoccupazioni del Ministero.

Alla diminuzione almeno delle cifre destinate alla indennità di disagiata residenza si deve arrivare, lo capisco anch'io.

Ebbene, cominci il Governo a togliere l'indennità di disagiata residenza agli alti impiegati, a coloro che percepiscono uno stipendio che va al di là delle cinque o delle settemila lire. La conservi invece a favore dei piccoli impiegati, che col magro stipendio non riescono a sbarcare il lunario.

Questa è una prima soluzione, e con ciò si ridurrebbe la somma ed è molto.

Secondo provvedimento: andare poco a poco togliendola nei comuni nei quali la vita è meno disagiata, conservandola a Messina e a Reggio e alle città veramente disagiate. Dopo toglierla a tutti; ma quando le condizioni di vita saranno veramente migliorate. (*Bene!*)

Ma adesso, onorevole ministro, togliere

d'un tratto l'indennità di disagiata residenza sarebbe una vera ingiustizia; quindi invoco dall'equità del Governo delle dichiarazioni che assicurino gli impiegati civili dello Stato che le loro condizioni non saranno d'un tratto rattristate, specialmente quelle dei piccoli impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Posso assicurare l'onorevole De Felice che sono in corso al Ministero del tesoro degli studi per risolvere questa questione con grande equità e tenuto conto del criterio che ha adottato la Commissione di dividere i comuni in due serie.

Spero di poter presto presentare delle proposte concrete al Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Veniamo ora agli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Ho dette le ragioni per cui non si è potuta fare questa distinzione, e prego l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nel suo emendamento: una distinzione tra centro e frazioni del comune non è possibile.

Qui si tratta di determinare un danno complessivo: può darsi che esso sia stato maggiore nelle frazioni anzichè nel centro o viceversa: noi non possiamo occuparci dei casi singoli, ma dobbiamo procedere con un criterio generale.

Per quanto riguarda poi il criterio di distinzione tra i comuni, non posso che ripetere quello che ho detto.

Certamente il desiderio della Commissione sarebbe stato quello di comprendere tutti i comuni, e specialmente quelli che hanno avuto dei danni rilevanti; ma poichè ciò non fu possibile ottenere per le condizioni del tesoro, fu anche necessario accontentarsi di procedere alla distinzione, e la distinzione fatta è la più equa.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. La questione verrà all'articolo 56-A, cui credo che si riferisca anche il collega Scaglione. Quanto al criterio, attendo l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole Alessio di non insistere nel suo emendamento, e non aggiungo nulla a quel che ha detto l'onorevole relatore. Prego l'onorevole Alessio di considerare quale com-

plicata amministrazione ne verrebbe qualora a questo criterio della Commissione, a cui aderisce il Ministero, si dovesse sostituire quello da lui proposto. Ne verrebbe una confusione nel complesso dei voti, nè si potrebbe ottenere la giustizia assoluta che egli desidera.

Egli vagheggia un ideale che è impossibile raggiungere. Comprendo che raggugiare il beneficio al danno nei casi singoli è una cosa ottima per sè, ma in realtà non è sempre possibile fare ciò, ed io quindi lo prego di non insistere...

ALESSIO GIOVANNI. Vi rinunzio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Lei estende questi benefizi in maniera tale che verrebbero a costituire nei rapporti delle provincie uno stato di nocumento, anzichè di vantaggio.

ALESSIO GIOVANNI. Pur non potendo consentire nei criteri a cui s'ispirano il Governo e la Commissione, non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Non insisto dopo le parole dette dall'onorevole relatore, quantunque creda che anche qui si commette una vera sperequazione. Ad ogni modo spero che si possa provvedere in un modo qualsiasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione insiste?

SCAGLIONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 56.

(È approvato).

Art. 56-A.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi regi decreti 17 novembre 1909, n. 723, e 2 febbraio 1910, e con la limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

« Sostituire:

« Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, l'esonero d'imposte

e sovrimposte accordato con i regi decreti 17 novembre 1909 e 2 febbraio 1910 è esteso fino al 1913, ma tale ulteriore esonero avverrà per ciascun comune proporzionalmente alla riduzione complessiva, legalmente accertata, del reddito imponibile relativo alle case di abitazione, a causa dei terremoti 1905-907-908.

« Sono egualmente abbonate e nelle stesse proporzioni le rate quarantottesimali dipendenti dall'applicazione dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 255, per gli anni 1909-913.

« Le sovrimposte abbonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle provincie ed ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

« Alessio Giovanni ».

« Nel primo comma dopo le parole: 31 dicembre, aggiungere il seguente capoverso:

« Nei comuni in cui la percentuale sopra detta sia riconosciuta inferiore al 5 per cento ma superiore al 25 per cento l'esonero dell'imposte e sovrainposte è ridotto alla metà.

« Paparo, Camagna ».

« Nel primo comma, alle parole: di case distrutte o inabitabili, sostituire: di danno a norma dell'articolo precedente ».

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nei comuni dove il danno accertato non è minore del 30 per cento l'abbono è esteso fino al 1912.

« Alessio Giovanni ».

« Nel secondo e terzo comma a dieci sostituire: dodici dodicesimi.

« Camagna ».

L'onorevole Alessio Giovanni ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

ALESSIO GIOVANNI. Non mi ripeterò sulla questione del criterio da adottare per l'accertamento del danno, ma mi limito ad insistere che per l'abbono del tributo fondiario sia da seguire il criterio di riduzione proporzionale al danno complessivamente accertato per ciascun comune.

Io intendo le difficoltà messe innanzi dal relatore della Commissione sui criteri dell'accertamento.

Ma allora si faccia almeno quello che si è fatto per la indennità, per cui si sono divisi i comuni di disagiata residenza, di

cui accennava il ministro del tesoro, in due categorie, una di quelli con danni superiori al 50 per cento, e l'altra di quelli con danni superiori al 30 per cento, e si sono tolti i comuni con danni inferiori al 30 per cento.

Si potrebbe così accettare l'ultimo degli emendamenti da me proposti, e così mentre voi date a coloro che hanno oltre il 50 per cento un abbuono d'imposta del 100 per 100, a quelli che hanno dal 30 al 50 per cento datelo in misura minore e invece di estenderlo per altri tre anni e quattro mesi, estendetelo fino al 1912.

E così per i comuni danneggiati oltre il 30 e meno del 50 per cento riducete l'abbuono alla metà: prendete, in altri termini, un provvedimento tale che non si abbia un passaggio così brusco dal 50 per cento allo zero. Mi auguro che qualche temperamento sopra questa distribuzione dai tributi possa essere adottato dal Governo e dalla Commissione, perchè anche i comuni che hanno avuto il 40 per cento di abitati distrutti meritano considerazione.

In tal modo si attenuerà anche quell'agitazione che purtroppo imperversa, e temo grandemente — ci pensi assai il Governo — degeneri in disordini!

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Rispondo complessivamente agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti per estendere ancora di più i benefici di questo disegno di legge, pregandoli di non insistere perchè si tratta di comuni che hanno avuto già i loro vantaggi ed i loro benefici e quindi non v'è ragione d'insistere ulteriormente: lo dico proprio per difesa della finanza.

Per questo disegno di legge tutti hanno fatto sacrifici, a cominciare dall'onorevole Chimirri.

La Camera si appresta a votarlo con entusiasmo; non rompiamo dunque con eccessive domande quest'accordo così completo. Lasciamo le cose come sono, renderemo così il miglior servizio, non solo materiale, ma anche morale a quelle popolazioni.

ALESSIO GIOVANNI. Anche le rate quarantottesimali vuol mantenere?

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Faccio osservare all'onorevole Alessio che le rate quarantottesimali sono state sospese ed il ministro delle finanze si è riservato di studiare la

questione per vedere che cosa si potrà fare e provvederà con decreto reale.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Sono costretto ad insistere, perchè mi rendo conto dello stato di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio, di cui ho data testè lettura.

(Non è approvato).

Onorevole Paparo, insiste ella nel suo emendamento?

PAPARO. Lo ritiro.

ALESSIO GIOVANNI. Poichè nè il Governo, nè la Camera vogliono saperne, anch'io ritiro gli altri due emendamenti.

CAMAGNA. Ed io ritiro il mio. (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 56-A.

(È approvato).

Art. 56-B

Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi e dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi nelle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifici un contributo annuo dal 1° gennaio 1910 a tutto il 1913 di lire 80 mila a Messina e di lire 40 mila a Reggio.

(È approvato).

Art. 56-C.

La facoltà accordata dal Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 26 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Furnari:

« Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già con-

cessagli, sono estesi anco i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari ed economiche ».

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

FURNARI. Il fascio agrumario di Messina ebbe in concessione dal Governo una zona di terreno per costruire i magazzini nella zona industriale. Fu questo un beneficio che ottenne per favorire lo sviluppo del suo commercio. Ora io credo che sia necessario di concedere al fascio agrumario di poter godere dei benefici della legge sulle case popolari, vale a dire, di poter fare i mutui a prezzo di favore consentiti da quella legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Consentiamo.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Furnari accettato dal Governo e dal relatore e di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Vengono ora le tabelle.

La tabella C è già stata approvata al relativo articolo.

Si dia quindi lettura delle tabelle A e D.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge:

TABELLA A.

a) sul bilancio dei lavori pubblici:

1° Ricostruzione dei locali ad uso della regia scuola pratica di agricoltura di Messina in S. Placido Calonerò L.	350,000. »
2° Costruzione dei locali della regia scuola industriale di Reggio Calabria »	325,000. »
3° Costruzione dei locali per la scuola d'arti e mestieri di Cotrone »	40,000. »
4° Costruzione dei locali per la scuola professionale di disegno di Fuscaldo »	50,000 »

5° Boa di ormeggio e Bagnara Calabria L.	20,000. »
6° Opere di bonifica dei laghetti di Ganzirri e di Faro, in provincia di Messina che vengono classificate in 1ª categoria, agli effetti della legge 22 marzo 1900, n. 195 »	500,000. »
7° Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte che offrono speciale interesse storico ed artistico nella città di Messina, Reggio ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 L.	400,000. »
L.	<u>1,585,000. »</u>

b) sul bilancio dell'agricoltura:

1° Sovvenzione straordinaria alla regia scuola industriale di Messina per porla in condizioni di regolare funzionamento L.	200,000. »
2° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della regia scuola industriale di Catanzaro »	120,000. »
3° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della regia scuola pratica di agricoltura di Catanzaro »	30,000. »
L.	<u>350,000. »</u>

c) sul bilancio del Ministero dell'interno:

1° Maggiori spese occorrenti in seguito al terremoto per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzato dalla legge 9 maggio 1907, n. 260 »	200,000. »
--	------------

Tabella B.

	Numero delle Sezioni	Personale addetto		
		Ingegneri Capi	Ingegneri di classe	Ingegneri allievi ed aiutanti
Uffici del Genio civile per i servizi ordinari.				
Catanzaro (Servizio generale)	8	1	8	24
Catanzaro (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Cosenza (Servizio generale) (1)	10	1	10	30
Cosenza (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Reggio Calabria (Servizio generale)	5	1	5	15
Reggio Calabria (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Messina (Servizio generale)	8	1	8	24
Uffici speciali per il servizio del terremoto.				
Catanzaro	4	1	4	15
Reggio Calabria	7	1	7	22
Messina	8	1	8	24
	68	10	68	208

(1) Una delle sezioni distaccata al servizio pel terremoto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Vi è un emendamento semplicissimo di forma, alla tabella A. Le 400,000 lire per restauro, conservazione di monumenti, ecc., di cui al numero 7, invece che gravare sul bilancio dei lavori pubblici, graveranno sul bilancio della pubblica istruzione.

La somma totale resta la stessa; soltanto la somma gravante il bilancio dei lavori pubblici diventa di lire 1,325,000, e lire 400,000 andranno sul bilancio della pubblica istruzione.

TEDESCO, ministro del tesoro. Accetto.

PRESIDENTE. Alla tabella A vi sono due emendamenti: il primo dell'onorevole Furnari:

« Aggiungere alla lettera a):

3-bis. — Boa di ormeggio a Marina Patti, lire 20,000 »;

l'altro dell'onorevole Scaglione:

« Aggiungere:

8° Boa di ormeggio a Gerace Marina lire 20,000 ».

FURNARI. A Marina Patti c'era già la boa che fu poi rimossa. È necessario rimetterla, e prego l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento

SACCHI, *minisiro dei lavori pubblici*. Si può accettare questo emendamento, come anche quello dell'onorevole Scaglione.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Anche la Commissione accetta. Queste boe furono riconosciute indispensabili anche dopo il disastro, perchè in tutte queste marine anche le barche che andavano per depositare i legnami non potevano approdare per mancanza di ormeggi.

PRESIDENTE. Allora do lettura della tabella A così modificata:

TABELLA A.

a) sul bilancio dei lavori pubblici:

1° Ricostruzione dei locali ad uso della regia scuola pratica di agricoltura di Messina in San Placido Calonerò L.	350,000. »
2° Costruzione dei locali della regia scuola industriale di Reggio Calabria . »	325,000. »
3° Costruzione dei locali per la scuola d'arti e mestieri di Cotrone »	40,000. »
4° Boa di ormeggio a Marina di Patti »	20,000. »
5° Costruzione dei locali per la scuola professionale di disegno di Fuscaldo . . »	50,000. »
6° Boa di ormeggio a Bagnara Calabria »	20,000. »
7° Opere di bonifica dei laghetti di Ganzirri e di Faro, in provincia di Messina che vengono classificate in 1ª categoria, agli effetti della legge 22 marzo 1900, n. 195 »	500,000. »
8° Boa di ormeggio a Gerace Marina »	20,000. »
L.	1,325,000. »

b) sul bilancio dell'istruzione:

1° Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte che offrano speciale interesse storico ed artistico nella città di Messi-

na, Reggio ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 L.

400,000. »

e) sul bilancio dell'agricoltura:

1° Sovvenzione straordinaria alla regia scuola industriale di Messina per porla in condizioni di regolare funzionamento L.

200,000. »

2° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della regia scuola industriale di Catanzaro . . »

120,000. »

3° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della regia scuola pratica di agricoltura di Catanzaro »

30,000. »

L. **350,000. »**

d) sul bilancio del Ministero dell'interno;

Maggiori spese occorrenti in seguito al terremoto per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzato dalla legge 9 maggio 1907, numero 260 »

200,000. »

La pongo a partito.

(È approvata).

Se non vi sono opposizioni s'intenderà approvata anche la tabella D, della quale è stata data lettura.

(È approvata).

Si continuerà lo svolgimento dell'ordine del giorno in altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1910 — Tip. del'la Camera dei Deputati

